

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 111

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51° anno
6 maggio 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	RACCOMANDAZIONI	
	Parlamento europeo	
	Consiglio	
2008/C 111/01	Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente ⁽¹⁾	1
	II <i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 111/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ⁽¹⁾	8
	IV <i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 111/03	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 4,26 % al 1° maggio 2008 — Tassi di cambio dell'euro	9

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 111/04	Tassi di cambio dell'euro	10
2008/C 111/05	Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio	11

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI


2008/C 111/06	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001	13
2008/C 111/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese	18
2008/C 111/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese	22
2008/C 111/09	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001	25
2008/C 111/10	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione ⁽¹⁾	26
2008/C 111/11	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico in relazione ai servizi aerei di linea fra Ostrava (OSR) e Bruxelles (BRU) ⁽¹⁾	42
2008/C 111/12	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico in relazione ai servizi aerei di linea fra Ostrava (OSR) e Amsterdam (AMS) ⁽¹⁾	43
2008/C 111/13	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico in relazione ai servizi aerei di linea fra Ostrava (OSR) e Londra (LTN) ⁽¹⁾	44

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

2008/C 111/14	Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Capacità» del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione	45
---------------	--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Agenzia europea per l'ambiente

2008/C 111/15	Invito a manifestare interesse 2008 per la nomina di esperti in qualità di membri del comitato scientifico dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	46
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

2008/C 111/16	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	50
---------------	---	----


ALTRI ATTI

Commissione

2008/C 111/17	Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	51
---------------	---	----

Rettifiche

2008/C 111/18	Verbale di rettifica del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (<i>GU C 306 del 17.12.2007</i>)	56
---------------	--	----



I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 111/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini sono fondamentali per lo sviluppo individuale, la competitività, l'occupazione e la coesione sociale della Comunità. Essi dovrebbero favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei discenti e contribuire a far fronte alle esigenze dell'offerta e della domanda sul mercato europeo del lavoro. A tal fine, è opportuno promuovere e migliorare, a livello nazionale e comunitario, l'accesso e la partecipazione all'apprendimento permanente per tutti, compresi i gruppi svantaggiati, e l'uso delle qualifiche.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 hanno stabilito che una maggiore trasparenza delle

qualifiche dovrebbe essere una delle componenti principali necessarie per adeguare i sistemi di istruzione e formazione europei alle esigenze della società della conoscenza. Inoltre il Consiglio europeo di Barcellona nel 2002 ha chiesto una più stretta cooperazione nel settore universitario ed un miglioramento della trasparenza e dei metodi di riconoscimento nel campo dell'istruzione e formazione professionale.

- (3) La risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 2002, sull'apprendimento permanente ⁽⁴⁾ invitava la Commissione, in stretta cooperazione con il Consiglio e gli Stati membri, a sviluppare un quadro per il riconoscimento delle qualifiche in materia di istruzione e formazione, partendo dai risultati del processo di Bologna e promuovendo iniziative analoghe nel campo della formazione professionale.
- (4) I rapporti congiunti del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», adottati nel 2004 e 2006, hanno sottolineato la necessità di sviluppare un Quadro europeo delle qualifiche.
- (5) Nell'ambito del processo di Copenaghen, le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 novembre 2004, sulle future priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione

⁽¹⁾ GU C 175 del 27.7.2007, pag. 74.

⁽²⁾ GU C 146 del 30.6.2007, pag. 77.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo, del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2008.

⁽⁴⁾ GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

professionale, hanno dato priorità allo sviluppo di un Quadro europeo delle qualifiche aperto e flessibile, fondato sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca, quale riferimento comune sia per l'istruzione che per la formazione.

- (6) È opportuno promuovere la convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e informale, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.
- (7) I Consigli europei di Bruxelles del marzo 2005 e del marzo 2006 hanno sottolineato l'importanza di adottare un Quadro europeo delle qualifiche.
- (8) La presente raccomandazione tiene conto della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ⁽¹⁾, e della raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente ⁽²⁾.
- (9) La presente raccomandazione è compatibile con il Quadro per lo spazio europeo dell'istruzione superiore e i descrittori dei cicli concordati dai ministri responsabili per l'istruzione superiore di 45 paesi europei, riuniti a Bergen il 19 e 20 maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna.
- (10) Le conclusioni del Consiglio sulla garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione professionale del 23 e 24 maggio 2004, la raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore ⁽³⁾, e le norme e gli orientamenti per la certificazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore concordati dai ministri responsabili dell'istruzione superiore nella riunione di Bergen contengono principi comuni in materia di garanzia della qualità su cui dovrebbe basarsi l'attuazione del Quadro europeo delle qualifiche.
- (11) La presente raccomandazione lascia impregiudicata la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽⁴⁾, che conferisce diritti e doveri sia alla competente autorità nazionale sia al migrante. Il riferimento ai livelli del Quadro europeo delle qualifiche non dovrebbe influire sull'accesso al mercato del lavoro, se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla direttiva 2005/36/CE.
- (12) L'obiettivo della presente raccomandazione è di istituire un quadro di riferimento comune che funga da disposi-

tivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale. Ciò consentirà di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri. Ciascun livello di qualifica dovrebbe, in linea di principio, essere raggiungibile tramite vari percorsi di istruzione e di carriera. Il Quadro europeo delle qualifiche dovrebbe consentire inoltre alle organizzazioni settoriali internazionali di mettere in relazione i propri sistemi di qualifica con un punto di riferimento comune europeo, mostrando così il rapporto tra le qualifiche settoriali internazionali e i sistemi nazionali delle qualifiche. La presente raccomandazione contribuisce quindi al conseguimento degli obiettivi più ampi di promuovere l'apprendimento permanente e di aumentare l'occupabilità, la mobilità e l'integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. L'applicazione di principi trasparenti di garanzia della qualità e lo scambio di informazioni forniranno un sostegno alla sua attuazione contribuendo a sviluppare la fiducia reciproca.

- (13) La presente raccomandazione dovrebbe contribuire ad ammodernare i sistemi dell'istruzione e della formazione, a collegare istruzione, formazione e occupazione e a gettare un ponte fra l'apprendimento formale, non formale e informale, conducendo anche alla convalida di risultati dell'apprendimento ottenuti grazie all'esperienza.
- (14) La presente raccomandazione non sostituisce né definisce sistemi nazionali delle qualifiche e/o qualifiche nazionali. Il Quadro europeo delle qualifiche non descrive titoli specifici o competenze individuali ed una particolare qualifica dovrebbe essere rapportata al livello corrispondente del Quadro europeo delle qualifiche tramite i sistemi nazionali delle qualifiche.
- (15) Dato il suo carattere non vincolante, la presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà sostenendo e completando le attività degli Stati membri e facilitando un'ulteriore cooperazione tra di essi per aumentare la trasparenza e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente. Essa dovrebbe essere attuata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
- (16) Poiché l'obiettivo della presente raccomandazione, vale a dire la creazione di un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche ed i rispettivi livelli non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in esame, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente raccomandazione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

⁽¹⁾ GUL 390 del 31.12.2004, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 394 del 30.12.2006, pag. 10.

⁽³⁾ GUL 64 del 4.3.2006, pag. 60.

⁽⁴⁾ GUL 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GUL 363 del 20.12.2006, pag. 141).

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

- 1) di usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la ricca diversità dei sistemi d'istruzione nazionali;
- 2) di rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010, in particolare collegando in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli di cui all'allegato II e, ove opportuno, sviluppando quadri nazionali delle qualifiche conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali;
- 3) di adottare misure, se del caso, affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Euro-pass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento — in base ai sistemi nazionali delle qualifiche — all'appropriato livello del Quadro europeo delle qualifiche;
- 4) di adottare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento nel definire e descrivere le qualifiche e di promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, secondo i principi europei comuni concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004, prestando particolare attenzione ai cittadini più esposti alla disoccupazione o a forme di occupazione precarie, per i quali tale approccio potrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente e l'accesso al mercato del lavoro;
- 5) di promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione di cui all'allegato III al momento di correlare le qualifiche relative all'istruzione superiore e all'istruzione e formazione professionale previste nei sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche;
- 6) di designare punti nazionali di coordinamento, collegati alle strutture e alle condizioni specifiche degli Stati membri, che sostengano e, unitamente ad altre autorità nazionali competenti, orientino la correlazione tra sistemi nazionali delle qualifiche e il Quadro europeo delle qualifiche, per promuovere la qualità e la trasparenza di tale correlazione.

I punti nazionali di coordinamento dovrebbero svolgere le seguenti funzioni:

- a) correlare i livelli delle qualifiche previsti dai sistemi nazionali a quelli del Quadro europeo delle qualifiche descritti nell'allegato II;
- b) assicurare che il metodo usato per correlare i livelli delle qualifiche nazionali al Quadro europeo delle qualifiche sia trasparente, onde facilitare i raffronti, da un lato, e assicurare che le decisioni che ne derivano vengano pubblicate, dall'altro;

- c) fornire alle parti interessate accesso alle informazioni e orientamenti sul collegamento stabilito tra le qualifiche nazionali e il Quadro europeo delle qualifiche attraverso i sistemi nazionali delle qualifiche;
- d) promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, compresi, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti in materia di comparazione e uso delle qualifiche a livello europeo.

APPROVANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

- 1) Sostenere gli Stati membri nello svolgimento dei compiti di cui sopra e le organizzazioni settoriali internazionali nell'applicazione dei livelli di correlazione e dei principi del Quadro europeo delle qualifiche stabiliti nella presente raccomandazione, soprattutto agevolando la cooperazione, scambiando buona prassi e sperimentazione, anche tramite controllo reciproco volontario e progetti pilota nell'ambito dei programmi comunitari, avviando azioni di informazione e consultazione dei comitati di dialogo sociale e sviluppando materiale di supporto e di orientamento.
- 2) Istituire, entro 23 aprile 2009, un gruppo consultivo per il Quadro europeo delle qualifiche, composto da rappresentanti degli Stati membri e che associ le parti sociali europee e, se del caso, altre parti interessate, incaricato di garantire la coerenza complessiva e promuovere la trasparenza del processo volto a correlare i sistemi di qualifica e il Quadro europeo delle qualifiche.
- 3) Esaminare e valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione delle parti interessate, i provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione, compresi il mandato e la durata del gruppo consultivo, e riferire entro 23 aprile 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita e sulle implicazioni future, compresi l'eventuale riesame e revisione della presente raccomandazione.
- 4) Promuovere stretti collegamenti tra il Quadro europeo delle qualifiche e sistemi europei esistenti e futuri per il trasferimento e il cumulo delle unità di credito nel contesto dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale, onde migliorare la mobilità dei cittadini ed agevolare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LANARČIČ

ALLEGATO I

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «qualifica»: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;
 - b) «sistema nazionale di qualifiche»: complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che raccordano l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale di qualifiche;
 - c) «quadro nazionale di qualifiche»: strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;
 - d) «settore»: raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principali;
 - e) «organizzazione settoriale internazionale»: associazione di organizzazioni nazionali, anche, ad esempio, di datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori nazionali;
 - f) «risultati dell'apprendimento»: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
 - g) «conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
 - h) «abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
 - i) «competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
-

Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche a tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche

	Conoscenze	Abilità	Competenze
	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili)	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Livello 1 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 sono:	Conoscenze generale di base	Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/ compiti semplici	Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato
Livello 2 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono:	Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio	Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici	Lavoro o studio sotto la supervisione con un certo grado di autonomia
Livello 3 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 sono:	Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni	Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi
Livello 4 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono:	Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio
Livello 5 (*) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono:	Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza	Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti	Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri

Livello 6 (**) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono:	Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi	Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio	Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
Livello 7 (***) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono:	Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca. Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi	Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi	Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
Livello 8 (****) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono:	Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi	Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti	Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca

Compatibilità con il Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore

Il Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore fornisce descrittori per cicli.

Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica di aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.

- (*) Il descrittore per il ciclo breve dell'istruzione superiore (all'interno o collegato al primo ciclo), sviluppato dall'Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche.
- (**) Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche.
- (***) Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche.
- (****) Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche.

ALLEGATO III

Principi comuni di garanzia della qualità nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche

Nell'attuazione del Quadro europeo delle qualifiche, il livello di qualità necessaria a garantire l'affidabilità e il miglioramento dell'istruzione e della formazione va elaborato conformemente ai seguenti principi:

- le politiche e procedure a garanzia della qualità devono essere alla base di tutti i livelli dei sistemi del Quadro europeo delle qualifiche,
 - la garanzia della qualità deve essere parte integrante della gestione interna delle istituzioni di istruzione e di formazione,
 - la garanzia della qualità comprenderà attività regolari di valutazione delle istituzioni o dei programmi da parte di enti o di agenzie di controllo esterne,
 - gli enti o le agenzie di controllo esterne che effettuano valutazioni a garanzia della qualità andranno esaminate regolarmente,
 - la garanzia della qualità riguarderà anche gli elementi del contesto, gli input, la dimensione dei processi e degli output, evidenziando gli output e i risultati dell'apprendimento,
 - i sistemi di garanzia della qualità comprenderanno i seguenti elementi:
 - obiettivi e norme chiari e misurabili,
 - orientamenti di attuazione, come il coinvolgimento delle parti interessate,
 - risorse adeguate,
 - metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna,
 - sistemi e procedure per la rilevazione del «feedback», per introdurre miglioramenti,
 - risultati delle valutazioni ampiamente accessibili,
 - le iniziative internazionali, nazionali e regionali a garanzia della qualità vanno coordinate per mantenere il profilo, la coerenza, le sinergie e l'analisi dell'intero sistema,
 - la garanzia della qualità sarà frutto di un processo di cooperazione attraverso tutti i livelli e i sistemi di istruzione e formazione con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, negli Stati membri e nell'intera Comunità,
 - orientamenti a garanzia della qualità a livello comunitario potranno fornire dei punti di riferimento per le valutazioni e le attività di apprendimento fra pari.
-

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 111/02)

Il 3 aprile 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M4999. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

**Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di
rifinanziamento ⁽¹⁾:****4,26 % al 1° maggio 2008****Tassi di cambio dell'euro ⁽²⁾****5 maggio 2008**

(2008/C 111/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,5460	TRY	lire turche	1,9538
JPY	yen giapponesi	162,73	AUD	dollari australiani	1,6424
DKK	corone danesi	7,4624	CAD	dollari canadesi	1,5717
GBP	sterline inglesi	0,78520	HKD	dollari di Hong Kong	12,0510
SEK	corone svedesi	9,3485	NZD	dollari neozelandesi	1,9738
CHF	franchi svizzeri	1,6305	SGD	dollari di Singapore	2,1041
ISK	corone islandesi	118,32	KRW	won sudcoreani	1 557,98
NOK	corone norvegesi	7,9150	ZAR	rand sudafricani	11,7728
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	10,8033
CZK	corone ceche	25,227	HRK	kuna croata	7,2569
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	14 243,30
HUF	fiorini ungheresi	252,14	MYR	ringgit malese	4,8807
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	65,218
LVL	lats lettoni	0,6985	RUB	rublo russo	36,7400
PLN	zloty polacchi	3,4423	THB	baht thailandese	48,993
RON	leu rumeni	3,6350	BRL	real brasiliano	2,5596
SKK	corone slovacche	32,243	MXN	peso messicano	16,1858

(¹) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(²) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**2 maggio 2008**

(2008/C 111/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,5458	TRY	lire turche	1,9532
JPY	yen giapponesi	161,94	AUD	dollari australiani	1,6554
DKK	corone danesi	7,4618	CAD	dollari canadesi	1,5715
GBP	sterline inglesi	0,77900	HKD	dollari di Hong Kong	12,0498
SEK	corone svedesi	9,3555	NZD	dollari neozelandesi	1,9772
CHF	franchi svizzeri	1,6238	SGD	dollari di Singapore	2,1058
ISK	corone islandesi	116,22	KRW	won sudcoreani	1 563,19
NOK	corone norvegesi	7,9260	ZAR	rand sudafricani	11,7563
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	10,8013
CZK	corone ceche	25,265	HRK	kuna croata	7,2600
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	14 260,01
HUF	fiorini ungheresi	251,93	MYR	ringgit malese	4,8909
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	65,233
LVL	lats lettони	0,6985	RUB	rublo russo	36,7635
PLN	zloty polacchi	3,4518	THB	baht thailandese	49,025
RON	leu rumeni	3,6395	BRL	real brasiliano	2,5588
SKK	corone slovacche	32,237	MXN	peso messicano	16,2085

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE
DEI LAVORATORI MIGRANTI**

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2008/C 111/05)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: aprile 2008

Periodo di applicazione: luglio, agosto e settembre 2008

04-2008	EUR	BGN	CZK	DKK	EEK	LVL	LTL	HUF	PLN
1 EUR =	1	1,95580	25,0638	7,46034	15,6466	0,697409	3,45280	253,752	3,44213
1 BGN =	0,511300	1	12,8151	3,81447	8,00010	0,356585	1,76542	129,743	1,75996
1 CZK =	0,0398982	0,0780328	1	0,297654	0,624270	0,0278253	0,137760	10,1242	0,137335
1 DKK =	0,134042	0,262160	3,35961	1	2,09730	0,0934822	0,462821	34,0134	0,461390
1 EEK =	0,0639116	0,124998	1,60187	0,476803	1	0,0445726	0,220674	16,2177	0,219992
1 LVL =	1,43388	2,80438	35,9385	10,6972	22,4353	1	4,95090	363,849	4,93559
1 LTL =	0,289620	0,566439	7,25898	2,16066	4,53157	0,201984	1	73,4916	0,996909
1 HUF =	0,00394086	0,00770753	0,0987730	0,0294001	0,0616610	0,00274839	0,0136070	1	0,0135649
1 PLN =	0,290518	0,568195	7,28149	2,16736	4,54562	0,202610	1,003100	73,7195	1
1 RON =	0,274513	0,536893	6,88035	2,04796	4,29520	0,191448	0,947840	69,6583	0,944910
1 SKK =	0,0308889	0,0604124	0,774193	0,230441	0,483306	0,0215422	0,106653	7,83810	0,106323
1 SEK =	0,106725	0,208732	2,67493	0,796204	1,66988	0,0744309	0,368499	27,0816	0,367360
1 GBP =	1,25807	2,46054	31,5321	9,38566	19,6846	0,877392	4,34388	319,239	4,33045
1 NOK =	0,125583	0,245615	3,14759	0,936892	1,96495	0,0875827	0,433613	31,8669	0,432273
1 ISK =	0,0085725	0,0167661	0,214859	0,0639537	0,134130	0,00597853	0,0295991	2,17528	0,0295076
1 CHF =	0,626415	1,22514	15,7003	4,67327	9,80126	0,436867	2,16288	158,954	2,15620

04-2008	RON	SKK	SEK	GBP	NOK	ISK	CHF
1 EUR =	3,64281	32,3741	9,36989	0,794866	7,96286	116,652	1,59639
1 BGN =	1,86257	16,5529	4,79082	0,406415	4,07141	59,6443	0,816232
1 CZK =	0,145341	1,29167	0,373841	0,0317137	0,317704	4,65421	0,0636929
1 DKK =	0,488290	4,33950	1,25596	0,106546	1,06736	15,6363	0,213983
1 EEK =	0,232818	2,06908	0,598845	0,0508012	0,50892	7,45544	0,102028
1 LVL =	5,22335	46,4206	13,4353	1,13974	11,4178	167,265	2,28902
1 LTL =	1,05503	9,37620	2,71371	0,230209	2,30620	33,7848	0,462345
1 HUF =	0,0143558	0,127582	0,0369254	0,00313245	0,0313805	0,459710	0,00629113
1 PLN =	1,05830	9,40527	2,72212	0,230923	2,31336	33,8896	0,463779
1 RON =	1	8,88714	2,57216	0,218201	2,18591	32,0226	0,438229
1 SKK =	0,112522	1	0,289425	0,0245525	0,245964	3,60326	0,0493105
1 SEK =	0,388778	3,45512	1	0,0848319	0,849835	12,4497	0,170374
1 GBP =	4,58292	40,7291	11,7880	1	10,0179	146,757	2,00837
1 NOK =	0,457475	4,06564	1,17670	0,0998216	1	14,6495	0,200479
1 ISK =	0,0312279	0,277527	0,0803233	0,00681398	0,0682615	1	0,0136850
1 CHF =	2,28191	20,2796	5,86944	0,497916	4,98806	73,0727	1

1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
2. Il periodo di riferimento è:
 - il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo,
 - il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo,
 - il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo,
 - il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 111/06)

Numero dell'aiuto: XA 411/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Brda

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

2007: 35 000 EUR

2008: 35 000 EUR

2009: 35 000 EUR

2010: 35 000 EUR

2011: 35 000 EUR

2012: 35 000 EUR

2013: 35 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1. *Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:*

- per l'ammodernamento delle aziende agricole e la gestione dei terreni agricoli e delle strade di accesso, l'intensità dell'aiuto non può superare il 40 % dei costi ammissibili al netto dell'IVA.

2. *Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:*

- fino al 100 % dei costi ammissibili al netto dell'IVA per gli elementi non produttivi,
- fino al 60 % dei costi ammissibili al netto dell'IVA per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,
- possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

3. *Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:*

- il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

4. *Aiuti per la ricomposizione fondiaria:*

- fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi.

5. *Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:*

- fino al 100 % delle spese ammissibili al netto dell'IVA sotto forma di servizi sovvenzionati; gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6. *Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:*

- fino al 100 % delle spese ammissibili al netto dell'IVA sotto forma di servizi sovvenzionati; gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Ottobre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili:

Il capo III della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Brda per il periodo di programmazione 2007-2013 comprende misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

- articolo 4: Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria,

- articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
- articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
- articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
- articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
- articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Brda
Trg 25. maja 2
SLO-5212 Dobrovo

Sito web:

<http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiObcin/VsebinsDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a>

Altre informazioni:

La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Andrej MARKOČIČ
Direttore dell'amministrazione comunale

Numero dell'aiuto: XA 412/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Kobarid

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

2007: 35 662 EUR

2008: 40 000 EUR

2009: 45 000 EUR

2010: 45 000 EUR

2011: 50 000 EUR

2012: 50 000 EUR

2013: 60 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1. *Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:*

- fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 40 % dei costi ammissibili per investimenti in altre regioni.

2. *Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:*

- fino al 100 % dei costi ammissibili per gli elementi non produttivi,
- fino al 60 % dei costi ammissibili, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per elementi facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,
- possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare elementi del patrimonio culturale.

3. *Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:*

- fino al 100 % dei costi ammissibili concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la diffusione di conoscenze scientifiche

Data di applicazione: Ottobre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili:

Il capo III della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Kobarid per il periodo 2007-2013 comprende misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

- articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
- articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
- articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Kobarid
Trg svobode 2
SLO-5222 Kobarid

Sito web:

<http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831>

Altre informazioni:

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dalle autorità locali e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Robert KAVČIČ
Sindaco del comune di Kobarid

Numero dell'aiuto: XA 413/07

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Starše

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

2007: 111 332 EUR

2008: 80 000 EUR

2009: 80 000 EUR

2010: 80 000 EUR

2011: 80 000 EUR

2012: 80 000 EUR

2013: 80 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:**1. Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:**

- fino al 40 % dei costi ammissibili,
- fino al 50 % dei costi ammissibili se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento,
- fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento. Questi investimenti devono figurare in un piano aziendale e i giovani agricoltori devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

L'aiuto è destinato ad investimenti per il restauro di elementi dell'azienda, all'acquisto di attrezzatura da utilizzare per la produzione agricola, alla gestione dei pascoli e dei terreni agricoli e ad investimenti nelle colture permanenti.

2. Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

- fino al 60 % dei costi ammissibili, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti intesi alla conservazione di elementi produttivi del patrimonio culturale (fabbricati agricoli), purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,
- fino al 100 % dei costi ammissibili per investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole (siti di interesse archeologico o storico),
- aiuti supplementari, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

- il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

4. Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

- fino al 70 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi.

5. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

- fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6. Prestazioni di assistenza tecnica:

- fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza forniti da terzi, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni e i siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Novembre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili:

Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato e aiuti de minimis e sull'attuazione di altre misure per lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Starše prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

- articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
- articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
- articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
- articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
- articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
- articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Starše
Starše 93/I 5
SLO-2205 Starše

Sito web:

http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Altre informazioni:

La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avverseità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Vili DUCMAN
Sindaco di Starše

Numero dell'aiuto: XA 415/07

Stato membro: Irlanda

Regione: Stato membro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Breeding Information Campaign 2008

Base giuridica: National Development Plan 2007-2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 100 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 %

Data di applicazione: 1° gennaio 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto:

La campagna è intesa a promuovere presso gli agricoltori i risultati delle attività di test e valutazione genetica svolte dall'*Irish Cattle Breeding Federation* (federazione zootecnica irlandese) così da incoraggiare l'adozione di metodi di allevamento moderni e scientifici da parte delle aziende zootecniche e lattiero-casearie, contribuendo alla redditività a lungo termine delle medesime.

L'aiuto in questione è concesso a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1857/2006 — Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

I costi ammissibili sono quelli connessi alle seguenti voci:

- organizzazione di seminari,
- pubblicità,
- svolgimento di censimenti

Settore economico: Bovini

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Department of Agriculture, Fisheries and Food
Agriculture House
Kildare Street, Dublin 2
Ireland

Sito web:

http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Le condizioni del regime di aiuto saranno consultabili su questo sito al momento dell'attuazione del regime)

Numero dell'aiuto: XA 416/07

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Base giuridica: Articolo 3.64 della legge *Wet inkomstenbelasting 2001* in combinato disposto con l'articolo 12a, parte b, del decreto *Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001*. Se il disegno di legge *Overige fiscale maatregelen 2008* sarà approvato dal Senato dei Paesi Bassi, la base giuridica diventerà l'articolo 3.54 della legge *Wet inkomstenbelasting 2001* ⁽¹⁾

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Le perdite fiscali stimate nel quadro del regolamento ammontano a 8,7 Mio EUR l'anno

Intensità massima dell'aiuto: Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti. La misura d'aiuto XA 62/05 prevede l'erogazione di aiuti per il trasferimento di fabbricati aziendali adibiti all'allevamento zootecnico intensivo e che si trovano su siti designati come zone di ricostruzione sulla base della *Reconstructiewet concentratiegebieden* (legge per la ricostruzione di aree di concentrazione agricola). La base di calcolo della compensazione nel quadro della misura d'aiuto non tiene però conto delle conseguenze sul piano impositivo che il trasferimento dei fabbricati aziendali ha per gli agricoltori interessati. Gli agricoltori che interrompono l'attività dell'azienda sotto il profilo fiscale ai fini del trasferimento sono infatti tenuti a pagare le imposte sulle riserve latenti e simili cespiti della loro (precedente) azienda. Si tratta dunque, per gli agricoltori, di una voce di spesa direttamente e inestricabilmente connessa al trasferimento. Per poter sostenere i costi sia del trasferimento che dell'imposizione fiscale, gli agricoltori dovranno contrarre prestiti, con gli oneri finanziari che ne derivano. La presente misura d'aiuto prevede pertanto un'integrazione della misura XA 62/05. Con queste due misure prese congiuntamente viene concesso un aiuto pari al 100 % delle spese effettivamente sostenute, conformemente dunque al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Data di applicazione: Alla misura sarà data esecuzione dopo la pubblicazione di un decreto relativo all'entrata in vigore del decreto del 3 settembre 2007 recante applicazione dell'*Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001*, Staatsblad (Gazzetta ufficiale) 2007, 328. Questo decreto di entrata in vigore sarà messo a punto ad avvenuta pubblicazione del regime d'aiuto nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: In funzione delle date di apertura dei regimi d'aiuto delle province Limburgo, Brabante settentrionale, Utrecht, Gelderland e Overijssel, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Come indicato nelle informazioni relative alla misura XA 62/05, l'aiuto riguarda il trasferimento, nell'interesse generale, di fabbricati aziendali adibiti all'allevamento zootecnico intensivo. La misura ha lo scopo di facilitare i trasferimenti di aziende zootecniche nel quadro della *Reconstructiewet concentratiegebieden*. Le province Limburgo, Brabante settentrionale, Utrecht, Gelderland e Overijssel offrono varie misure d'aiuto a favore di tali trasferimenti (cfr. misura XA 62/05), ma gli agricoltori che si avvalgono del beneficio di questi regimi e interrompono l'attività dell'azienda sotto il profilo fiscale ai fini del trasferimento si espongono a spese supplementari, rappresentate dall'assunzione di prestiti e dagli oneri finanziari conseguenti al pagamento delle imposte sulle riserve latenti e analoghi altri cespiti, dovuto obbligatoriamente in caso di interruzione dell'attività. Per questo motivo spesso gli agricoltori interessati non possono permettersi le spese di un trasferimento, e le aziende zootecniche restano sul sito da loro già occupato (situato, ad esempio, nei pressi di zone naturali sensibili). La presente misura permette di evitare il manifestarsi di questo elemento di spesa. Essa è destinata unicamente agli agricoltori che fanno ricorso agli aiuti menzionati nella misura XA 62/05

Settore economico: Zootecnia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20501
2500 EK Den Haag
Nederland

Sito web:

http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Altre informazioni: —

⁽¹⁾ Kamerstukken (atti parlamentari) I 2007/08, 31 206, nr. A, cfr.: <http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvggh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf>

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2008/C 111/07)

Numero dell'aiuto	XA 7051/07		
Stato membro	Portogallo		
Regione	Região Autónoma dos Açores		
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale	Aumento do valor dos produtos florestais. Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores		
Base giuridica	Regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dai regolamenti (CE) n. 364/2004 e (CE) n. 1857/2006. La misura 1.7 del programma di sviluppo rurale della regione autonoma delle Azzorre si fonda sulle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e sarà oggetto di un regolamento nazionale di applicazione successivamente all'approvazione del programma medesimo da parte della Commissione		
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo complessivo	85 000 EUR
		Credito garantito	—
	Aiuto singolo	Importo complessivo dell'aiuto	—
		Credito garantito	—
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 70/2001	Sì Fino al 75 % dei costi d'investimento ammissibili	
Data di applicazione	2007		
Durata del regime o dell'aiuto individuale	Fino al 31.12.2013		
Obiettivo dell'aiuto	Sostegno alle imprese silvicole ai fini della valorizzazione dei prodotti del settore. Gli aiuti sono riservati alle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti forestali	Sì	
Settore economico	Settore forestale		
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores		
	Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura Vinha Brava P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores Tel. (351) 295 40 42 80 Fax (351) 295 40 36 31 E-mail: draca@azores.gov.pt		
Concessione di aiuti singoli di importo elevato	No		

L'autorità di gestione
(Fátima Amorim)

Numero dell'aiuto	XA 7052/07		
Stato membro	Portogallo		
Regione	Região Autónoma dos Açores		
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale	Cooperação para a Promoção da Inovação. Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores		
Base giuridica	Regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dai regolamenti (CE) n. 364/2004 e (CE) n. 1857/2006. La misura 1.8 del programma di sviluppo rurale della regione autonoma delle Azzorre si fonda sulle disposizioni dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e sarà oggetto di un regolamento nazionale di applicazione successivamente all'approvazione del programma medesimo da parte della Commissione		
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo complessivo	672 269 EUR
		Credito garantito	—
	Aiuto singolo	Importo complessivo dell'aiuto	—
		Credito garantito	—
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 70/2001		<p>Si</p> <p>L'intensità dell'aiuto varia tra il 45 % e il 100 % dei costi ammissibili ed è fissata in funzione dello stadio di ricerca e di sviluppo a cui si riferiscono i costi. Qualora un progetto includa vari stadi di ricerca e sviluppo, l'intensità dell'aiuto autorizzata viene fissata in funzione della media ponderata delle varie intensità di aiuto autorizzate, calcolate sulla base dei costi ammissibili corrispondenti</p>
Data di applicazione	2007		
Durata del regime o dell'aiuto individuale	Fino al 31.12.2013		
Obiettivo dell'aiuto	Promuovere la cooperazione fra gli operatori della filiera e i partenariati pubblico-privato ai fini dello sviluppo, del trasferimento e della diffusione di nuovi prodotti, processi e tecnologie		
Settore economico	Settori agroalimentare e forestale		
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores		
	Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura Vinha Brava P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores Tel. (351) 295 40 42 80 Fax (351) 295 40 36 31 E-mail: draca@azores.gov.pt		
Concessione di aiuti singoli di importo elevato	No		

L'autorità di gestione
(Fátima Amorim)

Numero dell'aiuto	XA 7057/07		
Stato membro	Spagna		
Regione	Galicia		
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale	Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario		
Base giuridica	Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG nº 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)		
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo totale annuo Anno 2007	0,2 Mio EUR
		Prestiti garantiti	—
	Aiuto individuale	Importo totale dell'aiuto	—
		Prestiti garantiti	—
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento		Si
Data di applicazione	24.8.2008		
Durata del regime o dell'aiuto individuale	Dall'1.1.2007 al 31.12.2013		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI		Si
Settore economico	Tutti i settori che possono beneficiare di aiuti alle PMI		No
	Aiuto limitato a settori specifici		
	— Industria mineraria		
	— Tutti i settori industriali		
	o		
	Siderurgia		
	Costruzione navale		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altri settori industriali		
	— Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli		Si
	— Tutti i servizi		
	o		
	Servizi di trasporto		
Servizi finanziari			
Altri servizi			
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Xunta de Galicia Consellería do Medio Rural Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria dxpica.mrural@xunta.es		
	Edificio Administrativo San Caetano s/n E-15781 Santiago de Compostela		
Aiuti individuali di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento		Si

Numero dell'aiuto	XA 7060/07		
Stato membro	Spagna		
Regione	Cataluña		
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale	Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino		
Base giuridica	Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)		
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo totale annuo	0,478 Mio EUR
		Prestiti garantiti	—
	Aiuto individuale	Importo totale dell'aiuto	—
		Prestiti garantiti	—
Intensità massima dell'aiuto	In conformità all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento		Sí
Data di applicazione	30.10.2007		
Durata del regime o dell'aiuto individuale	Fino al 30.6.2008		
Obiettivo dell'aiuto	Sostegno alle PMI	Sí	
Settore economico	Tutti i settori ammissibili agli aiuti a favore delle PMI		
	Unicamente alcuni settori		Sí
	— Settore carbonifero		
	— Tutti i settori industriali		
	oppure		
	Acciaio		
	Costruzione navale		
	Fibre sintetiche		
	Industria automobilistica		
	Altri settori industriali		
	— Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (*)		Sí
	— Tutti i servizi		
	oppure		
	Servizi di trasporto		
Servizi finanziari			
Altri servizi			
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural		
	Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 E-08007 Barcelona		
Aiuti individuali di importo elevato	In conformità all'articolo 6 del regolamento		Sí

(*) Come definito dall'articolo 2, lettera k), del presente regolamento.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2008/C 111/08)

Numero dell'aiuto: XA 7054/07

Stato membro: Italia

Regione: Umbria

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale:

Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Base giuridica:

Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Il presente regime di aiuto deve intendersi quale adeguamento del precedente regime di aiuto in esenzione registrato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, dalla Commissione al n. XA 02/05. Esso sarà avviato con specifico bando pubblico, che fisserà i termini e le modalità della presentazione delle domande di aiuto, da emanarsi solo a seguito di conferma, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 70/2001, di avvenuto ricevimento alla Commissione della presente scheda di sintesi e relativa pubblicazione sul sito internet della Commissione stessa.

Per le categorie di aiuti relative al settore della produzione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, si evidenzia che la base giuridica, rappresentata dal richiamato regime di aiuto in esenzione XA 02/05, viene adeguata secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006. Pertanto, ai sensi dell'articolo 20 di detto regolamento, si provveda a trasmettere alla Commissione europea, unitamente alla presente, la relativa scheda contenente le informazioni sintetiche che rappresenta presupposto giuridico per l'avvio del regime di aiuto in esenzione in tale settore

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società:

5 450 000 EUR di cui:

- 5 000 000 EUR prioritariamente per le imprese ricadenti nel comprensorio del Lago Trasimeno — PG, (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegara, Paciano),
- 450 000 EUR in fase di prima assegnazione e nelle more della definizione del PSR dell'Umbria 2007-2013, in corso

di approvazione da parte della Commissione europea, per la concessione degli aiuti per il sostegno ai progetti integrati delle filiere agroalimentari, per il restante territorio regionale

Intensità massima dell'aiuto:

1. Per il settore della produzione primaria l'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, è concesso nella seguente misura massima:

- 40 % della spesa sostenuta per i seguenti interventi/operazioni:
 - a) la costruzione o miglioramento di beni immobili nonché l'acquisto di terreni agricoli nella misura massima del 10 % del costo complessivo dell'intervento di ciascun soggetto attuatore. È altresì consentito l'acquisto di beni immobili, se indispensabili per le finalità del progetto, per un importo massimo della spesa ammissibile di 516 EUR per ogni metro quadrato utile;
 - b) spese per l'introduzione di sistemi di qualità aziendali secondo i criteri delle norme ISO 9000,
- 20 % della spesa sostenuta per l'acquisto di macchine e attrezzature ivi comprese quelle informatiche,
- 12 % per le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), ivi compreso l'acquisto di brevetti e licenze.

Le suddette aliquote sono aumentate di 10 punti se l'intervento/operazione ricade nelle zone montane o svantaggiate delimitate nel programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2007-2013, ai sensi degli articoli 50 e 94 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e di ulteriori 10 punti se lo stesso è realizzato da giovani agricoltori.

In tutti i casi l'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500 000 EUR se l'azienda si trova in zona montana o svantaggiata delimitata nel programma di sviluppo rurale dell'Umbria 2007-2013, ai sensi degli articoli 50 e 94 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Sono inclusi nel settore della produzione primaria anche gli investimenti realizzati nell'azienda agricola necessari per preparare il prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Per prima vendita si intende quella effettuata da un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita nonché la vendita al consumatore finale se commercializzata in locali non separati da altri adibiti all'attività primaria.

Sono esclusi dagli aiuti:

- acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali,
- drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione,
- impianto di piante annuali,
- semplici investimenti di sostituzione,
- investimenti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. Per il settore della trasformazione e commercializzazione l'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 40 % della spesa sostenuta per i seguenti interventi/operazioni:

- a) la costruzione o miglioramento di beni immobili. È altresì consentito l'acquisto di beni immobili, se indispensabili per le finalità del progetto, per un importo massimo della spesa ammissibile di 516 EUR per ogni metro quadrato utile;
- b) spese per l'introduzione di sistemi di qualità aziendali secondo i criteri delle norme ISO 9000;
- c) l'acquisto di macchine, attrezzature ivi comprese quelle informatiche, impianti tecnologici;
- d) le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a), b) e c) nella misura massima del 12 % di queste, ivi compreso l'acquisto di brevetti e licenze.

Sono esclusi dagli aiuti:

- gli investimenti per le fasi successive alla prima lavorazione qualora in azienda non venga effettuata la prima lavorazione di un prodotto di cui all'allegato I del trattato,
- gli investimenti al livello di commercio al dettaglio,
- gli investimenti per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti provenienti da paesi extra comunitari.

Per ciascuna impresa, le spese massime ammissibili sono limitate al 40 % del fatturato riferito all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda ovvero a dieci volte il capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

In ogni caso, per le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, le spese sono eleggibili all'aiuto solo se conformi al regolamento (CE) n. 70/2001.

3. Per il settore alla gestione integrata in tema di qualità, tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro l'aiuto, sotto forma

di contributo in conto capitale, è concesso nella seguente misura:

- fino al 100 % dei costi sostenuti dai produttori, singoli o associati, e fino ad un massimo di 30 000 EUR per azienda, per i seguenti interventi:

- a) spese relative ai controlli connessi al rilascio della prima certificazione prevista per i prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT e biologico),

- fino al 50 % delle spese sostenute e fino ad un massimo di 100 000 EUR per impresa, per i seguenti interventi:

- b) spese per l'introduzione di sistemi di qualità ambientali secondo i criteri delle norme ISO 14000 o EMAS,

- fino al 80 % delle spese sostenute e fino ad un massimo di 100 000 EUR per impresa per gli interventi:

- c) spese per l'introduzione di sistemi di certificazione della catena alimentare,

- fino al 70 % delle spese sostenute da imprese singole o associate e fino ad un massimo di 200 000 EUR per gli interventi concernenti servizi di supporto alla commercializzazione, quali:

- d) pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sul prodotto interessato dalla filiera a condizione che le informazioni siano neutre e tutti i soggetti aderenti alla filiera abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

- e) organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere limitatamente a spese per: iscrizioni, viaggi, pubblicazioni, affitto stand, premi simbolici fino a 250 EUR per premio e per vincitore;

- f) per i prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT e biologico):

- i) la diffusione di conoscenze scientifiche;

- ii) le informazioni sui sistemi di qualità e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e loro utilizzo purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità.

Gli aiuti relativi alle prestazioni di assistenza tecnica non comportano in alcun caso pagamenti diretti agli agricoltori, tranne nei casi previsti all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Data di applicazione: 1° ottobre 2007

Durata del regime: 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto: Interventi di sostegno alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE (escluso il settore forestale, delle bioenergie e della pesca) finalizzati al rafforzamento della competitività delle principali filiere agroalimentari dell'Umbria mediante l'introduzioni di innovazioni di prodotto e di processo e la gestione integrata in tema di qualità, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei servizi di supporto alla commercializzazione dei prodotti agricoli prioritariamente di qualità.

Per il settore della produzione, gli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 utilizzati per l'esenzione del presente regime sono: 4, 14, e 15.

Per il settore della trasformazione e commercializzazione, gli articoli del regolamento (CE) n. 70/2001 utilizzati per l'esenzione del presente regime sono: 4 e 5.

I costi ammissibili coperti dal regime di aiuto sono indicati al precedente paragrafo «Intensità massima dell'aiuto»

Settore o settori interessati: I settori interessati al regime di aiuto sono quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE (escluso il settore forestale, delle bioenergie e della pesca).

Tutte le iniziative previste nel presente regime di aiuto dovranno dimostrare l'esistenza di normali sbocchi di mercato. Non sono ammissibili investimenti che aumentano la capacità produttiva nei settori per i quali esistono specifiche limitazioni nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato se non comprovati dall'acquisizione delle relative quote di produzione

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo
Centro direzionale Fontivegge
I-06100 Perugia

Sito web:

www.regione.umbria.it

- click su «Aree tematiche»
- click a sinistra su «Agricoltura e foreste»
- su «Ultime notizie» click su «D.G.R. ... del»
- click su «Clicca qui»

E-mail:

fgarofalo@regione.umbria.it

Altre informazioni: Gli aiuti previsti per settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sono applicati in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006. Pertanto, in conformità all'articolo 20 di detto regolamento, la scheda concernente le informazioni sintetiche sugli aiuti in regime di esenzione a tale settore è trasmessa alla Commissione unitamente alla presente

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 111/09)

Numero dell'aiuto	XA 6/08
Stato membro	Austria
Regione	Bundesland Salzburg
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo	Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer
Base giuridica	Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme
Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Spesa annua prevista: circa 85 000 EUR l'anno Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa: al massimo 10 000 EUR l'anno
Intensità massima dell'aiuto	Intensità massima: 50 % Intensità massima dell'aiuto: 10 000 EUR, per impresa per anno
Data di applicazione	Dalla data di autorizzazione dell'aiuto
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	31.12.2013
Obiettivo dell'aiuto	Disposizione applicabile: articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006 (Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali) Scopo dell'aiuto: costruzione di elementi tradizionali, particolarmente tipici del paesaggio Costi ammissibili per impresa per anno: massimo 20 000 EUR
Settore economico interessato	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Amt der Salzburger Landesregierung Abteilung Land- und Forstwirtschaft Fanny von Lehnert Straße 1 A-5020 Salzburg www.salzburg.gv.at

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2008/C 111/10)

Il seguente elenco contiene riferimenti alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione e alle norme armonizzate correlate per i materiali utilizzati nella fabbricazione delle attrezzature a pressione. Nel caso delle norme armonizzate correlate per i materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per i materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 19:2002 Valvole industriali — Marcatura delle valvole metalliche	—	
CEN	EN 287-1:2004 Prove di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Parte 1: Acciai EN 287-1:2004/A2:2006 EN 287-1:2004/AC:2004	— Nota 3	Data scaduta (30.9.2006)
CEN	EN 334:2005 Regolatori di pressione del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar	—	
CEN	EN 473:2000 Prove non distruttive — Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive — Principi generali EN 473:2000/A1:2005	— Nota 3	Data scaduta (30.4.2006)
CEN	EN 593:2004 Valvole industriali — Valvole metalliche a farfalla	—	
CEN	EN 764-5:2002 Attrezzature a pressione — Documentazione di conformità e di controllo dei materiali	—	
CEN	EN 764-7:2002 Attrezzature a pressione — Sistemi di sicurezza per attrezzature a pressione non esposte a fiamma EN 764-7:2002/AC:2006	—	
CEN	EN 1057:2006 Rame e leghe di rame — Tubi di rame tondi senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento	—	

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformi- tà della norma sosti- tuita (Nota 1)
CEN	EN 1092-1:2007 Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN — Flange di acciaio	—	
CEN	EN 1092-3:2003 Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN — Parte 3: Flange in leghe di rame EN 1092-3:2003/AC:2004 EN 1092-3:2003/AC:2007	—	
CEN	EN 1092-4:2002 Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN — Flange in leghe di alluminio	—	
CEN	EN 1171:2002 Valvole industrial — Valvole a saracinesca di ghisa	—	
CEN	EN 1252-1:1998 Recipienti criogenici — Materiali — Requisiti di tenacità per le temperature minori di - 80 °C EN 1252-1:1998/AC:1998	—	
CEN	EN 1252-2:2001 Recipienti criogenici — Materiali — Requisiti di tenacità per le temperature comprese tra - 80 °C e - 20 °C	—	
CEN	EN 1349:2000 Valvole di regolazione per il processo industriale EN 1349:2000/AC:2001	—	
CEN	EN 1591-1:2001 Flange e loro giunzioni — Regole di progettazione delle giunzioni con flange circolari con guarnizioni — Metodo di calcolo	—	
CEN	EN 1626:1999 Recipienti criogenici — Valvole per il servizio criogenico	—	
CEN	EN 1653:1997 Rame e leghe di rame — Piastre, lastre e dischi per caldaie, recipienti a pressione e serbatoi per acqua calda EN 1653:1997/A1:2000	—	
CEN	EN 1759-3:2003 Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubi, valvole, raccordi ed accessori designate mediante Classe — Flange in leghe di rame EN 1759-3:2003/AC:2004	—	
CEN	EN 1759-4:2003 Flange e loro giunzioni — Flange circolari per tubi, valvole, raccordi ed accessori designate mediante Classe — Flange in leghe di alluminio	—	
CEN	EN 1797:2001 Recipienti criogenici — Compatibilità tra gas e materiali	EN 1797-1:1998	Data scaduta (31.1.2002)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformi- tà della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 1866:2005 Estintori mobili	—	
CEN	EN 1983:2006 Valvole industriali — Valvole a sfera di acciaio	—	
CEN	EN 1984:2000 Valvole industriali — Valvole a saracinesca di acciaio	—	
CEN	EN ISO 4126-1:2004 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni — Parte 1: Valvole di sicurezza (ISO 4126-1:2004) EN ISO 4126-1:2004/AC:2006	—	
CEN	EN ISO 4126-3:2006 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni — Parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-3:2006)	—	
CEN	EN ISO 4126-4:2004 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni — Parte 4: Valvole di sicurezza comandate da pilota (ISO 4126-4:2004)	—	
CEN	EN ISO 4126-5:2004 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni — Parte 5: Sistemi di sicurezza controllati (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)	—	
CEN	EN ISO 9606-2:2004 Prova di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Parte 2: Alluminio e leghe di alluminio (ISO 9606-2:2004)	—	
CEN	EN ISO 9606-3:1999 Prove di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Rame e leghe di rame (ISO 9606-3:1999)	—	
CEN	EN ISO 9606-4:1999 Saldatura — Prove di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Nichel e leghe di nichel (ISO 9606-4:1999)	—	
CEN	EN ISO 9606-5:2000 Saldatura — Prove di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Titanio e leghe di titanio, zirconio e leghe di zirconio (ISO 9606-5:2000)	—	
CEN	EN 10028-2:2003 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 2: Acciai non legati e legati con caratteristiche specificate a temperatura elevata EN 10028-2:2003/AC:2005	EN 10028-2:1992	Data scaduta (31.12.2003)
CEN	EN 10028-3:2003 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 3: Acciai a grano fine normalizzati idonei alla saldatura	EN 10028-3:1992	Data scaduta (31.12.2003)

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformi- tà della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 10028-4:2003 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 4: Acciai legati al nichel con caratteristiche specificate a bassa temperatura EN 10028-4:2003/AC:2005	EN 10028-4:1994	Data scaduta (31.12.2003)
CEN	EN 10028-5:2003 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 5: Acciai a grano fine ottenuti mediante lavorazione termomeccanica idonei alla saldatura	EN 10028-5:1996	Data scaduta (31.12.2003)
CEN	EN 10028-6:2003 Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 6: Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura	EN 10028-6:1996	Data scaduta (31.12.2003)
CEN	EN 10204:2004 Prodotti metallici — Tipi di documenti di controllo	—	
CEN	EN 10213:2007 Getti di acciaio per impieghi a pressione	EN 10213-1:1995 EN 10213-2:1995 EN 10213-3:1995 EN 10213-4:1995	31.5.2008
CEN	EN 10216-1:2002 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi di acciaio non legato per impieghi a temperatura ambiente EN 10216-1:2002/A1:2004	—	
CEN	EN 10216-2:2002 + A2:2007 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Parte 2: Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata	EN 10216-2:2002	Data scaduta (29.2.2008)
CEN	EN 10216-3:2002 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi di acciaio legato a grano fine EN 10216-3:2002/A1:2004	—	
CEN	EN 10216-4:2002 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi di acciaio non legato e legato per impieghi a bassa temperatura EN 10216-4:2002/A1:2004	—	
CEN	EN 10216-5:2004 Tubi senza saldatura di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Parte 5: Tubi di acciaio inossidabile	—	
CEN	EN 10217-1:2002 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi di acciaio non legato per impiego a temperatura ambiente EN 10217-1:2002/A1:2005	—	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformi- tà della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 10217-2:2002 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata EN 10217-2:2002/A1:2005	—	
CEN	EN 10217-3:2002 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi di acciaio legato a grano fine EN 10217-3:2002/A1:2005	—	
CEN	EN 10217-4:2002 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi saldati elettricamente di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura EN 10217-4:2002/A1:2005	—	
CEN	EN 10217-5:2002 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato e legato per impieghi a temperatura elevata EN 10217-5:2002/A1:2005	—	
CEN	EN 10217-6:2002 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi saldati ad arco sommerso di acciaio non legato per impieghi a bassa temperatura EN 10217-6:2002/A1:2005	—	
CEN	EN 10217-7:2005 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione — Condizioni tecniche di fornitura — Parte 7: Tubi di acciaio inossidabile	—	
CEN	EN 10222-1:1998 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Requisiti generali per fucinati a stampo aperto EN 10222-1:1998/A1:2002	Nota 3	Data scaduta (31.10.2002)
CEN	EN 10222-2:1999 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Acciai ferritici e martensitici con carat- teristiche prescritte a temperatura elevata EN 10222-2:1999/AC:2000	—	
CEN	EN 10222-3:1998 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Acciai al nichel con caratteristiche speci- fiche per basse temperature	—	
CEN	EN 10222-4:1998 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Acciai saldabili a grano fine con limite di elasticità elevato EN 10222-4:1998/A1:2001	Nota 3	Data scaduta (31.1.2002)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformi- tà della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 10222-5:1999 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Acciai inossidabili martensitici, austenitici ed austeno-ferritici EN 10222-5:1999/AC:2000	—	
CEN	EN 10253-2:2007 Raccordi per tubazioni da saldare di testa — Parte 2: Acciai non legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo	—	
CEN	EN 10253-4:2008 Raccordi per tubazioni da saldare di testa — Parte 4: Acciai inossidabili austenitici e austenitici-ferritici (duplex) lavorati plasticamente con requisiti specifici di controllo	—	
CEN	EN 10269:1999 Acciai e leghe di nichel per elementi di fissaggio con proprietà specifiche a elevate e/o basse temperature EN 10269:1999/A1:2006 EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006	— Nota 3	Data scaduta (31.10.2006)
CEN	EN 10305-4:2003 Tubi di acciaio per impieghi di precisione — Condizioni tecniche di fornitura — Tubi senza saldatura trafilati a freddo per sistemi idraulici e pneumatici	—	
CEN	EN 10305-6:2005 Tubi di acciaio per impieghi di precisione — Condizioni tecniche di fornitura — Parte 6: Tubi saldati trafilati a freddo per sistemi idraulici e pneumatici	—	
CEN	EN ISO 10931:2005 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali — PVDF — Specifiche per i componenti ed il sistema (ISO 10931:2005)	—	
CEN	EN 12178:2003 Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Indicatori del livello del liquido — Requisiti, prove e marcatura	—	
CEN	EN 12263:1998 Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Dispositivi-interruttori di sicurezza per la limitazione della pressione — Requisiti e prove	—	
CEN	EN 12266-1:2003 Valvole industriali — Prove su valvole — Prove in pressione, procedimenti di prova e criteri di accettazione — Requisiti obbligatori	—	
CEN	EN 12284:2003 Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Valvole — Requisiti, prove e marcatura	—	
CEN	EN 12288:2003 Valvole industriali — Valvole a saracinesca di lega di rame	—	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 12334:2001 Valvole industriali — Valvole di ritegno di ghisa EN 12334:2001/A1:2004 EN 12334:2001/AC:2002	— Nota 3	Data scaduta (28.2.2005)
CEN	EN 12392:2000 Alluminio e leghe di alluminio — Semilavorati — Requisiti particolari per prodotti destinati alla fabbricazione di apparecchi a pressione	—	
CEN	EN 12420:1999 Rame e leghe di rame — Fucinati e stampati	—	
CEN	EN 12434:2000 Recipienti criogenici — Tubi flessibili criogenici EN 12434:2000/AC:2001	—	
CEN	EN 12451:1999 Rame e leghe di rame — Tubi tondi senza saldatura per scambiatori di calore	—	
CEN	EN 12452:1999 Rame e leghe di rame — Tubi alettati senza saldatura, per scambiatori di calore	—	
CEN	EN 12516-1:2005 Valvole industriali — Resistenza meccanica dell'involucro — Parte 1: Metodo tabulare per gli involucri delle valvole di acciaio EN 12516-1:2005/AC:2007	—	
CEN	EN 12516-2:2004 Valvole industriali — Resistenza meccanica dell'involucro — Parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio	—	
CEN	EN 12516-3:2002 Valvole — Resistenza meccanica dell'involucro — Metodo sperimentale EN 12516-3:2002/AC:2003	—	
CEN	EN 12516-4:2008 Valvole industriali — Resistenza meccanica dell'involucro — Parte 4: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole realizzati in materiali metallici diversi dall'acciaio	—	
CEN	EN 12542:2002 Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie di capacità geometrica fino a 13 m ³ per installazione fuori terra — Progettazione e fabbricazione EN 12542:2002/A1:2004	— Nota 3	Data scaduta (31.5.2005)
CEN	EN 12735-1:2001 Rame e leghe di rame — Tubi tondi di rame senza saldatura per condizionamento e refrigerazione — Parte 1: Tudi per canalizzazioni EN 12735-1:2001/A1:2005	— Nota 3	Data scaduta (31.10.2005)

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformi- tà della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 12735-2:2001 Rame e leghe di rame — Tubi tondi di rame senza saldatura per condizionamento e refrigerazione — Parte 2: Tubi per apparecchiature EN 12735-2:2001/A1:2005	— Nota 3	Data scaduta (31.10.2005)
CEN	EN 12778:2002 Articoli per cottura — Pentole a pressione per uso domestico	—	
CEN	EN 12952-1:2001 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Generalità	—	
CEN	EN 12952-2:2001 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori	—	
CEN	EN 12952-3:2001 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione	—	
CEN	EN 12952-5:2001 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 5: Esecuzione e costruzione delle parti in pressione della caldaia	—	
CEN	EN 12952-6:2002 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia	—	
CEN	EN 12952-7:2002 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 7: Requisiti per l'apparecchiatura della caldaia	—	
CEN	EN 12952-8:2002 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Requisiti degli impianti di combustione della caldaia per combustibili liquidi e gassosi	—	
CEN	EN 12952-9:2002 Caldaie a tubi d'acqua ed installazioni ausiliarie — Parte 9: Requisiti degli impianti di combustione della caldaia, alimentati con combustibili solidi polverizzati	—	
CEN	EN 12952-10:2002 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 10: Requisiti per la protezione dagli eccessi di pressione	—	
CEN	EN 12952-11:2007 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 11: Requisiti dei dispositivi di limitazione della caldaia e degli accessori	—	
CEN	EN 12952-14:2004 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie — Parte 14: Requisiti per i sistemi di abbattimento degli NO _x nei fumi (DENOX) che utilizzano ammoniacca liquida in pressione e soluzione acquosa di ammoniacca	—	

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformi- tà della norma sosti- tuita (Nota 1)
CEN	EN 12952-16:2002 Caldaie a tubi d'acqua ed installazioni ausiliarie — Parte 16: Requisiti degli impianti di combustione a griglia e a letto fluido della caldaia, alimentati con combustibili solidi	—	
CEN	EN 12953-1:2002 Caldaie a tubo da fumo — Generalità	—	
CEN	EN 12953-2:2002 Caldaie a tubi da fumo — Materiali per le parti in pressione delle caldaie e degli accessori	—	
CEN	EN 12953-3:2002 Caldaie a tubi da fumo — Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione	—	
CEN	EN 12953-4:2002 Caldaie a tubi da fumo — Parte 4: Esecuzione e costruzione delle parti in pressione della caldaia	—	
CEN	EN 12953-5:2002 Caldaie a tubi da fumo — Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia	—	
CEN	EN 12953-6:2002 Caldaie a tubi da fumo — Parte 6: Requisiti per l'apparecchiatura della caldaia	—	
CEN	EN 12953-7:2002 Caldaie a tubi da fumo — Requisiti degli impianti di combustione della caldaia per combustibili liquidi e gassosi	—	
CEN	EN 12953-8:2001 Caldaie a tubi da fumo — Requisiti per la protezione da sovrappressione	—	
CEN	EN 12953-9:2007 Caldaie a tubi da fumo — Parte 9: Requisiti dei dispositivi di limitazione della caldaia e degli accessori	—	
CEN	EN 12953-12:2003 Caldaie a tubi da fumo — Parte 12: Requisiti degli impianti di combustione a griglia per combustibili solidi	—	
CEN	EN 13121-1:2003 Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra — Parte 1: Materie prime — Condizioni di specifica e condizioni per l'uso	—	
CEN	EN 13121-2:2003 Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per impieghi sopra suolo — Materiali compositi — Resistenza chimica	—	
CEN	EN 13133:2000 Brasatura forte — Qualificazione dei brasatori per la brasatura forte	—	
CEN	EN 13134:2000 Brasatura forte — Qualificazione della procedura	—	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 13136:2001 Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Dispositivi di limitazione della pressione e relative tubazioni — Metodi di calcolo EN 13136:2001/A1:2005	— Nota 3	 Data scaduta (31.12.2005)
CEN	EN 13175:2003 + A2:2007 Specifiche e prove delle valvole e degli accessori dei serbatoi per gas di petrolio liquefatto (GPL)	EN 13175:2003	Data scaduta (30.9.2007)
CEN	EN 13348:2001 Rame e leghe di rame — Tubi tondi di rame senza saldatura per gas medicali o vuoto EN 13348:2001/A1:2005	— Nota 3	 Data scaduta (31.10.2005)
CEN	EN 13371:2001 Recipienti criogenici — Accoppiamenti per il servizio criogenico	—	
CEN	EN 13397:2001 Valvole industriali — Valvole a membrana di materiali metallici	—	
CEN	EN 13445-1:2002 Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 1: Generalità EN 13445-1:2002/A1:2007 EN 13445-1:2002/A2:2006 EN 13445-1:2002/A3:2007	— Nota 3 Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (31.12.2007) Data scaduta (30.6.2007) Data scaduta (29.2.2008)
CEN	EN 13445-2:2002 Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 2: Materiali EN 13445-2:2002/A1:2007 EN 13445-2:2002/A2:2006	— Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (31.12.2007) Data scaduta (30.6.2007)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 13445-3:2002 Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 3: Progettazione	—	
	EN 13445-3:2002/A1:2007	Nota 3	Data scaduta (31.12.2007)
	EN 13445-3:2002/A2:2007	Nota 3	Data scaduta (31.10.2007)
	EN 13445-3:2002/A3:2007	Nota 3	Data scaduta (31.10.2007)
	EN 13445-3:2002/A4:2005	Nota 3	Data scaduta (31.1.2006)
	EN 13445-3:2002/A5:2005	Nota 3	Data scaduta (15.8.2006)
	EN 13445-3:2002/A6:2006	Nota 3	Data scaduta (31.8.2006)
	EN 13445-3:2002/A8:2006	Nota 3	Data scaduta (31.10.2006)
	EN 13445-3:2002/A10:2008	Nota 3	30.9.2008
	EN 13445-3:2002/A11:2006	Nota 3	Data scaduta (30.6.2007)
EN 13445-3:2002/A17:2007	Nota 3	Data scaduta (30.4.2007)	
CEN	EN 13445-4:2002 Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 4: Costruzione	—	
	EN 13445-4:2002/A2:2006	Nota 3	Data scaduta (30.6.2007)
CEN	EN 13445-5:2002 Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 5: Controllo e prove	—	
	EN 13445-5:2002/A1:2007	Nota 3	Data scaduta (31.12.2007)
	EN 13445-5:2002/A2:2005	Nota 3	Data scaduta (31.12.2005)
	EN 13445-5:2002/A3:2006	Nota 3	Data scaduta (30.11.2006)
	EN 13445-5:2002/A4:2006	Nota 3	Data scaduta (30.6.2007)
EN 13445-5:2002/A5:2006	Nota 3	Data scaduta (28.2.2007)	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 13445-6:2002 Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzate con ghisa sferoidale EN 13445-6:2002/A1:2004 EN 13445-6:2002/A2:2006	— Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (31.10.2004) Data scaduta (30.6.2007)
CEN	EN 13445-8:2006 Recipienti a pressione non esposti a fiamma — Parte 8: Requisiti aggiuntivi per i recipienti a pressione in alluminio e in leghe di alluminio	—	
CEN	EN 13458-1:2002 Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati sotto vuoto — Requisiti fondamentali	—	
CEN	EN 13458-2:2002 Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati sottovuoto — Parte 2: Progettazione, fabbricazione, controlli e prove EN 13458-2:2002/AC:2006	—	
CEN	EN 13458-3:2003 Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati sottovuoto — Parte 3: Requisiti di funzionamento EN 13458-3:2003/A1:2005	— Nota 3	 Data scaduta (31.12.2005)
CEN	EN 13480-1:2002 Tubazioni industriali metalliche — Generalità EN 13480-1:2002/A1:2005	— Nota 3	 Data scaduta (31.12.2005)
CEN	EN 13480-2:2002 Tubazioni industriali metalliche — Materiali	—	
CEN	EN 13480-3:2002 Tubazioni industriali metalliche — Progettazione e calcolo EN 13480-3:2002/A1:2005 EN 13480-3:2002/A2:2006	— Nota 3 Nota 3	 Data scaduta (28.2.2006) Data scaduta (31.5.2007)
CEN	EN 13480-4:2002 Tubazioni industriali metalliche — Fabbricazione ed installazione	—	
CEN	EN 13480-5:2002 Tubazioni industriali metalliche — Collaudo e prove	—	

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 13480-6:2004 Tubazioni industriali metalliche — Parte 6: Requisiti addizionali per tubazioni interratae EN 13480-6:2004/A1:2005	— Nota 3	Data scaduta (30.6.2006)
CEN	EN 13480-8:2007 Tubazioni industriali metalliche — Parte 8: Requisiti addizionali per tubazioni di alluminio e leghe di alluminio	—	
CEN	EN 13611:2007 Dispositivi di sicurezza e di controllo per bruciatori a gas e apparecchi a gas	—	
CEN	EN 13648-1:2002 Recipienti criogenici — Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione — Valvole di sicurezza per il servizio criogenico	—	
CEN	EN 13648-2:2002 Recipienti criogenici — Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione — Dischi di rottura per il servizio criogenico	—	
CEN	EN 13648-3:2002 Recipienti criogenici — Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione — Determinazione dei requisiti di scarico — Portata e dimensionamento	—	
CEN	EN 13709:2002 Valvole industriali — Valvole a globo e valvole a globo di intercettazione e ritegno di acciaio	—	
CEN	EN 13789:2002 Valvole industriali — Valvole a globo di ghisa	—	
CEN	EN 13799:2002 Indicatori di livello per serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) EN 13799:2002/AC:2007	—	
CEN	EN 13835:2002 Fonderia — Ghise austenitiche EN 13835:2002/A1:2006	—	
CEN	EN 13923:2005 Serbatoi in pressione ottenuti per avvolgimento di filamenti (FRP) — Materiali, progettazione, fabbricazione e prove	—	
CEN	EN 14071:2004 Valvole di sicurezza per serbatoi per GPL — Attrezzature ausiliarie	—	
CEN	EN 14075:2002 Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie di capacità geometrica fino a 13 m ³ per installazione interrata — Progettazione e fabbricazione EN 14075:2002/A1:2004	— Nota 3	Data scaduta (30.6.2005)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformi- tà della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 14129:2004 Valvole di sicurezza per i serbatoi per GPL	—	
CEN	EN 14197-1:2003 Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati non sotto vuoto — Parte 1: Requisiti fondamentali	—	
CEN	EN 14197-2:2003 Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati non sotto vuoto — Parte 2: Progettazione, fabbricazione, controlli e prove EN 14197-2:2003/A1:2006 EN 14197-2:2003/AC:2006	— Nota 3	Data scaduta (28.2.2007)
CEN	EN 14197-3:2004 Recipienti criogenici — Recipienti fissi isolati non sotto vuoto — Parte 3: Requisiti di esercizio EN 14197-3:2004/A1:2005 EN 14197-3:2004/AC:2004	— Nota 3	Data scaduta (31.12.2005)
CEN	EN 14222:2003 Caldaje a tubi da fumo di acciaio inossidabile	—	
CEN	EN 14276-1:2006 Apparecchi a pressione per sistemi di refrigerazione e pompe di calore — Parte 1: Recipienti — Requisiti generali	—	
CEN	EN 14341:2006 Valvole industriali — Valvole di ritegno di acciaio	—	
CEN	EN 14359:2006 Accumulatori a gas per applicazioni oleoidrauliche	—	
CEN	EN 14382:2005 Dispositivi di sicurezza per le stazioni e le installazioni di regolazione della pressione del gas — Valvole di sicurezza del gas con pressione d'ingresso non maggiore di 100 bar	—	
CEN	EN 14570:2005 Equipaggiamento di serbatoi per GPL, aerei e interrati EN 14570:2005/A1:2006	— Nota 3	Data scaduta (31.8.2006)
CEN	EN 14585-1:2006 Tubi metallici ondulati per applicazioni a pressione — Parte 1: Requisiti	—	
CEN	EN ISO 15493:2003 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali — Acrilonitrile — Butadiene — Stirene (ABS), policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) e clorurato (PVC-C) — Specifiche per i componenti ed il sistema — Serie metrica (ISO 15493:2003)	—	

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformi- tà della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN ISO 15494:2003 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali — Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP) — Specifiche per i componenti ed il sistema — Serie Metrica (ISO 15494:2003)	—	
CEN	EN ISO 15613:2004 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Qualificazione mediante prove di saldatura di pre-produzione (ISO 15613:2004)	—	
CEN	EN ISO 15614-1:2004 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 1: Saldatura ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e leghe di nichel (ISO 15614-1:2004) EN ISO 15614-1:2004/A1:2008	— Nota 3	 31.8.2008
CEN	EN ISO 15614-2:2005 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 2: Saldatura ad arco dell'alluminio e delle sue leghe (ISO 15614-2:2005)	—	
CEN	EN ISO 15614-4:2005 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 4: Finitura della saldatura di colate di alluminio (ISO 15614-4:2005)	—	
CEN	EN ISO 15614-5:2004 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 5: Saldatura ad arco del titanio, zirconio e loro leghe (ISO 15614-5:2004)	—	
CEN	EN ISO 15614-6:2006 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 6: Saldatura ad arco del rame e delle sue leghe (ISO 15614-6:2006)	—	
CEN	EN ISO 15614-7:2007 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 7: Riparto di saldatura (ISO 15614-7:2007)	—	
CEN	EN ISO 15614-8:2002 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 8: Saldatura di tubi a piastra tubiera (ISO 15614-8:2002)	—	
CEN	EN ISO 15614-11:2002 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Prove di qualificazione della procedura di saldatura — Parte 11: Saldatura a fascio elettronico e a fascio laser (ISO 15614-11:2002)	—	
CEN	EN ISO 15620:2000 Saldatura — Saldatura ad attrito dei materiali metallici (ISO 15620:2000)	—	

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN ISO 16135:2006 Valvole industriali — Valvole a sfera di materiali termoplastici (ISO 16135:2006)	—	
CEN	EN ISO 16136:2006 Valvole industriali — Valvole a farfalla di materiali termoplastici (ISO 16136:2006)	—	
CEN	EN ISO 16137:2006 Valvole industriali — Valvole di ritegno di materiali termoplastici (ISO 16137:2006)	—	
CEN	EN ISO 16138:2006 Valvole industriali — Valvole a membrana di materiali termoplastici (ISO 16138:2006)	—	
CEN	EN ISO 16139:2006 Valvole industriali — Valvole a saracinesca di materiali termoplastici (ISO 16139:2006)	—	
CEN	EN ISO 21787:2006 Valvole industriali — Valvole a globo di materiali termoplastici (ISO 21787:2006)	—	

(¹) ESO: Organismo europeo di normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cen.eu>)

— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00, fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3 In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Avvertimento:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) modificata dalla direttiva 98/48/CE (²).

— La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

— Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

(¹) GUL 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(²) GUL 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico in relazione ai servizi aerei di linea fra Ostrava (OSR) e Bruxelles (BRU)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 111/11)

1. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Repubblica ceca ha imposto oneri di servizio pubblico in relazione ai servizi aerei di linea fra Ostrava (OSR) e Bruxelles (BRU).
 2. Gli oneri di servizio pubblico sono fissati secondo le modalità seguenti:
 - *Frequenze minime — rotta e numero minimo di rotazioni per settimana*
Aeroporto Leoš Janáček di Ostrava (OSR/LKMT)-aeroporto di Bruxelles (BRU/EBBR): 3 rotazioni.
 - *Requisiti minimi degli aeromobili*
Aeromobile con cabina pressurizzata con capacità minima di 30 posti.
 - *Continuità del servizio*
Nell'intero periodo di durata del servizio, non può essere cancellato più del 2 % del totale delle rotazioni offerte sulle singole rotte, esclusi i voli cancellati per ragioni esterne, come per esempio condizioni meteorologiche avverse, scioperi o restrizioni operative applicate dagli aeroporti.
 - *Orari dei voli e struttura dei collegamenti*
Non più del 30 % dei collegamenti previsti a norma degli oneri di servizio pubblico può assumere la forma di collegamenti con un trasferimento.
Il primo volo non deve partire dall'aeroporto Leoš Janáček di Ostrava prima delle ore 4:30 (ora locale); l'ultimo volo non deve arrivare dopo le ore 23:55 (ora locale).
I singoli partecipanti sono autorizzati a usare due o più codici (*code share*) su un singolo volo.
La cooperazione con altri vettori aerei sotto forma di accordo interlinea è autorizzata ma non costituisce un requisito assoluto.
 - *Tariffe*
La tariffa massima per un volo di sola andata sulla rotta OSR-BRU non può superare 200 EUR.
La tariffa massima per un volo di sola andata comprende la tariffa per il volo di sola andata in classe economica IVA esclusa.
 - Per la commercializzazione dei biglietti aerei è necessario utilizzare il sistema globale di prenotazione.
-

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico in relazione ai servizi aerei di linea fra Ostrava (OSR) e Amsterdam (AMS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 111/12)

1. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Repubblica ceca ha imposto oneri di servizio pubblico in relazione ai servizi aerei di linea fra Ostrava (OSR) e Amsterdam (AMS).
 2. Gli oneri di servizio pubblico sono fissati secondo le modalità seguenti:
 - *Frequenze minime — rotta e numero minimo di rotazioni per settimana*
Aeroporto Leoš Janáček di Ostrava (OSR/LKMT)-aeroporto Schiphol di Amsterdam (AMS/EHAM):
2 rotazioni.
 - *Requisiti minimi degli aeromobili*
Aeromobile con cabina pressurizzata con capacità minima di 30 posti.
 - *Continuità del servizio*
Nell'intero periodo di durata del servizio, non può essere cancellato più del 2 % del totale delle rotazioni offerte sulle singole rotte, esclusi i voli cancellati per ragioni esterne, come per esempio condizioni meteorologiche avverse, scioperi o restrizioni operative applicate dagli aeroporti.
 - *Orari dei voli e struttura delle collegamenti*
Non più del 30 % delle collegamenti previsti a norma degli oneri di servizio pubblico può assumere la forma di collegamenti con un trasferimento.
Il primo volo non deve partire dall'aeroporto Leoš Janáček di Ostrava prima delle ore 4:30 (ora locale); l'ultimo volo non deve arrivare dopo le ore 23:55 (ora locale).
I singoli partecipanti sono autorizzati a usare due o più codici (*code share*) su un singolo volo.
La cooperazione con altri vettori aerei sotto forma di accordo interlinea è autorizzata ma non costituisce un requisito assoluto.
 - *Tariffe*
La tariffa massima per un volo di sola andata sulla rotta OSR-AMS non può superare 200 EUR.
La tariffa massima per un volo di sola andata comprende la tariffa per il volo di sola andata in classe economica IVA esclusa.
 - Per la commercializzazione dei biglietti aerei è necessario utilizzare il sistema globale di prenotazione.
-

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico in relazione ai servizi aerei di linea fra Ostrava (OSR) e Londra (LTN)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 111/13)

1. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Repubblica ceca ha imposto oneri di servizio pubblico in relazione ai servizi aerei di linea fra Ostrava (OSR) e Londra (LTN).
 2. Gli oneri di servizio pubblico sono fissati secondo le modalità seguenti:
 - *Frequenze minime — rotta e numero minimo di rotazioni per settimana*
Aeroporto Leoš Janáček di Ostrava (OSR/LKMT)-Londra — aeroporto di Luton (LTN/EGGW):
5 rotazioni.
 - *Requisiti minimi degli aeromobili*
Aeromobile con cabina pressurizzata con capacità minima di 30 posti.
 - *Continuità del servizio*
Nell'intero periodo di durata del servizio, non può essere cancellato più del 2 % del totale delle rotazioni offerte sulle singole rotte, esclusi i voli cancellati per ragioni esterne, come per esempio condizioni meteorologiche avverse, scioperi o restrizioni operative applicate dagli aeroporti.
 - *Orari dei voli e struttura dei collegamenti*
Non più del 30 % dei collegamenti previsti a norma degli oneri di servizio pubblico può assumere la forma di collegamento con un trasferimento.
Il primo volo non deve partire dall'aeroporto Leoš Janáček di Ostrava prima delle ore 4:30 (ora locale); l'ultimo volo non deve arrivare dopo le ore 23:55 (ora locale).
I singoli partecipanti sono autorizzati a usare due o più codici (*code share*) su un singolo volo.
La cooperazione con altri vettori aerei sotto forma di accordo interlinea è autorizzata ma non costituisce un requisito assoluto.
 - *Tariffe*
La tariffa massima per un volo di sola andata sulla rotta OSR-LTN non può superare 200 EUR.
La tariffa massima per un volo di sola andata comprende la tariffa per il volo di sola andata in classe economica IVA esclusa.
 - Per la commercializzazione dei biglietti aerei è necessario utilizzare il sistema globale di prenotazione.
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Capacità» del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

(2008/C 111/14)

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Capacità» del 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Si sollecitano proposte per l'invito seguente.

Programma specifico «Capacità»:

Parte: Infrastrutture di ricerca

Codice identificativo dell'invito: FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Il presente invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro adottato dalla Commissione con decisione C(2007) 5759, del 29 novembre 2007.

Per le informazioni sugli inviti e i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web CORDIS: <http://cordis.europa.eu/fp7/calls/>

AGENZIA EUROPEA PER L'AMBIENTE

Invito a manifestare interesse 2008 per la nomina di esperti in qualità di membri del comitato scientifico dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

(2008/C 111/15)

L'Agenzia europea dell'ambiente

L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) è intesa a promuovere uno sviluppo sostenibile e contribuire al conseguimento di miglioramenti significativi e misurabili dell'ambiente europeo tramite la fornitura di informazioni tempestive, mirate, pertinenti ed attendibili ai responsabili delle decisioni politiche ed al pubblico.

L'AEA si occupa di raccogliere e divulgare dati e informazioni mediante la rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet). Eionet è una rete di collaborazione dell'AEA e dei suoi 32 paesi partner che collega i punti focali nazionali (PFN) negli Stati membri dell'UE e negli altri paesi che collaborano alla rete, i Centri tematici europei (CTE), i centri di riferimento nazionale (CRN) e gli esperti della Commissione.

Il lavoro dell'AEA consiste nella raccolta e nell'analisi di dati ambientali messi a disposizione dai servizi della Commissione europea, dai paesi partner dell'AEA e da organizzazioni, convenzioni e accordi internazionali, nell'offrire consulenza pertinente a livello politico e nel divulgare tali informazioni.

L'AEA organizza questo invito a manifestare interesse (EEA/SC/2008/001-014) per nominare nove membri del comitato scientifico in possesso di competenze nei settori oggetto del presente invito.

Il mandato del comitato scientifico dell'AEA

Il comitato scientifico assiste il consiglio di amministrazione dell'AEA e il direttore esecutivo fornendo consulenza/raccomandazioni di tipo scientifico e formulando pareri professionali su qualsiasi problematica scientifica rientrante nelle aree di lavoro dell'AEA.

Il comitato scientifico è previsto ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet). I compiti principali del comitato scientifico consistono nel formulare pareri relativi ai programmi annuali e pluriennali dell'Agenzia, all'assunzione di personale scientifico nonché a qualsiasi altra questione di tipo scientifico riguardante le attività dell'AEA.

Ambito dell'invito

Il comitato scientifico dell'AEA necessita di competenze nei settori elencati qui di seguito:

- 1) processi atmosferici, inquinamento atmosferico, strategie di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico;
- 2) biodiversità;
- 3) imprese e imprenditorialità ambientale;
- 4) economia ecologica;
- 5) energia (incl. strategie di mitigazione e adattamento);
- 6) storia ambientale;
- 7) diritto ambientale europeo e internazionale;
- 8) acque dolci (incl. acque sotterranee);
- 9) valutazione e indicatori ambientali integrati;
- 10) pianificazione e gestione spaziale delle risorse naturali;

- 11) agricoltura;
- 12) ecosistemi terrestri, incl. suoli, foreste, praterie erbose;
- 13) tecnologie moderne (incl. nanotecnologie, OGM, ecc.);
- 14) trasporti e ambiente.

Composizione del comitato scientifico dell'AEA

Il comitato scientifico dell'AEA è composto da una rosa di esperti scientifici indipendenti, provenienti dai 32 paesi membri dell'AEA, che abbraccia tutti i settori ambientali pertinenti alle aree di attività dell'Agenzia. I membri del comitato scientifico sono scelti mediante procedura di selezione aperta.

Il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico sono eletti tra i membri del comitato stesso.

Il comitato scientifico non può essere composto da un numero di membri superiore a venti.

È preferibile che gli esperti in seno al comitato possiedano una conoscenza approfondita di uno o più campi ambientali, in aggiunta alla loro area primaria di competenza, in modo tale che l'intero comitato sia in grado di coprire il maggior numero possibile di discipline.

Partecipazione alle riunioni

I membri del comitato scientifico sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni del comitato scientifico, almeno tre volte all'anno. Di regola le riunioni del comitato scientifico si svolgono presso la sede dell'AEA a Copenaghen.

Ai membri del comitato scientifico non viene corrisposta una retribuzione ma hanno diritto ad un'indennità per ogni intera giornata di riunione. Sono peraltro previsti il rimborso delle spese di viaggio ed il versamento di una diaria giornaliera in linea con la politica dell'Agenzia relativa alle spese di viaggio e di soggiorno.

Il presidente e i relatori hanno diritto ad un'indennità di rimborso delle spese correlate al coordinamento delle bozze dei pareri.

Condizioni di ammissione

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un diploma universitario in un campo scientifico pertinente, preferibilmente di livello post-universitario,
- almeno dieci anni di esperienza professionale maturata ad un livello riservato a tali qualifiche,
- essere cittadini di uno dei paesi partner dell'AEA (vale a dire gli Stati membri dell'Unione europea nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia).

Criteri di selezione

Le manifestazioni di interesse ammissibili saranno sottoposte a una valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri:

- esperienza di valutazioni scientifiche e/o nel fornire consulenza scientifica nelle aree di competenza richieste,
- esperienza di revisione *inter pares* di pubblicazioni e di lavori scientifici, preferibilmente nelle aree di interesse dell'AEA,
- essere in grado di analizzare informazioni e fascicoli complessi e di redigere bozze di relazioni e di pareri scientifici,
- possedere capacità nel quadro del processo di garanzia della qualità,
- competenza scientifica comprovata, di livello eccellente, nelle aree riportate nell'atto di candidatura,
- esperienza professionale maturata in un ambiente pluridisciplinare, di preferenza in un contesto internazionale,
- una buona padronanza dell'inglese costituirà titolo preferenziale, essendo l'inglese la lingua di lavoro del comitato; una capacità di utilizzare moderni strumenti elettronici di scambio di documenti e di comunicazioni costituirà titolo preferenziale, dal momento che l'Agenzia si propone di impiegare al meglio tali strumenti.

Eventualmente il direttore esecutivo forma un gruppo incaricato di valutare l'esperienza professionale dei candidati.

Nomina, durata del mandato ed elenco di riserva

Gli esperti che meglio soddisfano i suddetti criteri verranno nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una volta per un massimo di quattro anni.

Gli esperti che pur soddisfacendo i requisiti per partecipare non sono stati nominati, saranno inseriti in un elenco di riserva. L'elenco di riserva può essere impiegato per attività analoghe e sarà valido [es.] fino al 31 dicembre 2010 (con possibilità di estensione) per un periodo di 2 anni. Il periodo di validità dell'elenco di riserva può essere esteso.

Indipendenza e dichiarazione di interessi

La nomina degli esperti selezionati avviene su base personale. Essi sono tenuti a firmare una dichiarazione di impegno e, su base annua, a presentare una dichiarazione relativa agli interessi che possono essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza.

Pari opportunità

L'AEA applica una politica di pari opportunità e si adopera per evitare qualsiasi forma di discriminazione.

Presentazione dell'atto di candidatura

I candidati interessati sono tenuti a presentare la loro manifestazione di interesse compilando il modulo di candidatura online e il modello di CV disponibile attraverso ciascuno dei link figuranti in appresso.

Il CV dovrà contenere una lista delle pubblicazioni scientifiche del candidato, preferibilmente in inglese, nonché le ulteriori esperienze professionali maturate dal candidato.

Oltre al settore di competenza primario, i candidati potranno anche indicare il loro settore di competenza secondario e terziario che potranno essere considerati per garantire un migliore supporto nelle aree tematiche e trasversali delle attività dell'AEA.

Le regole procedurali applicabili del comitato scientifico dell'AEA possono essere anche consultate al seguente indirizzo:

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf>

(documento in inglese)

Durante la procedura di compilazione del modulo online, assicurarsi di osservare quanto segue:

- 1) ricordarsi di tenere conto dei fusi orari quando si presenta la candidatura;
- 2) una volta presentata la candidatura, si riceverà un messaggio di risposta automatica;
- 3) è responsabilità del candidato conservare il messaggio di risposta automatica come prova dell'avvenuta presentazione della propria candidatura;
- 4) se non si riceve alcun messaggio di risposta automatica, è necessario presentare nuovamente la candidatura.

L'AEA incoraggia la presentazione delle manifestazioni di interesse mediante modulo di candidatura online.

Sono comunque ammesse le manifestazioni di interesse presentate tramite posta, a condizione che l'area di competenza per cui i candidati desiderano essere presi in considerazione figuri chiaramente riportata sulla busta.

I moduli di candidatura online (in inglese) e i modelli di CV (in inglese) per le diverse aree di competenza sono disponibili ai seguenti link:

Area 1. Processi atmosferici, inquinamento atmosferico, strategie di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1>

Area 2. Biodiversità

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2>

Area 3. Imprese e imprenditorialità ambientale

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3>

Area 4. Economia ecologica

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4>

Area 5. Energia (incl. strategie di mitigazione e adattamento)

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5>

Area 6. Storia ambientale

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6>

Area 7. Diritto ambientale europeo e internazionale

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7>

Area 8. Acque dolci (incl. acque sotterranee)

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8>

Area 9. Valutazione e indicatori ambientali integrati

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9>

Area 10. Pianificazione e gestione spaziale delle risorse naturali

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10>

Area 11. Agricoltura

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11>

Area 12. Ecosistemi terrestri, incl. suoli, foreste, praterie erbose

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12>

Area 13. Tecnologie moderne (incl. nanotecnologie, OGM, ecc.)

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13>

Area 14. Trasporti e ambiente

<http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14>

Le candidature inviate mediante posta vanno trasmesse al seguente indirizzo:

Gruppo Gestione del personale

Invito a partecipare al comitato scientifico 2008 — area (si prega di indicare il numero da 1 a 14 secondo le preferenze)

Agenzia europea dell'ambiente

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Qualsiasi richiesta di informazioni concernente il presente invito a presentare candidature potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

I documenti giustificativi possono essere richiesti successivamente.

Tutte le manifestazioni di interesse saranno trattate nel rispetto della riservatezza.

Si fa presente che l'AEA non restituirà le manifestazioni di interesse ai candidati. Le informazioni che l'AEA richiede ai candidati verranno trattate conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati personali richiesti ai candidati vengono trattati ai fini della gestione delle manifestazioni di interesse, in vista di una possibile preselezione, selezione e nomina dei membri del comitato scientifico dell'AEA.

Termine ultimo di presentazione

Le manifestazioni di interesse devono essere trasmesse utilizzando lo specifico modulo di candidatura online (entro le 12.00, ora dell'Europa centrale) o mediante posta (fa fede il timbro postale) all'indirizzo sopraindicato **entro e non oltre il 30 giugno 2008**.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2008/C 111/16)

1. La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾.

2. Procedimento

I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

3. Termine

I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), J-79 4/23, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Alcole furfurilico	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 1)	1.11.2008

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ Fax (32-2) 295 65 05.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2008/C 111/17)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9

«GORGONZOLA»

N. CE: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

IGP DOP

1. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- Denominazione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di ottenimento
- Legame
- Etichettatura
- Condizioni nazionali
- Altro

2. Tipo di modifica

- Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa
- Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati
- Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]
- Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

(¹) GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12.

3. Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Nel disciplinare vigente il peso della forma era indicato come compreso tra 6 kg e 13 kg, senza specificare le caratteristiche organolettiche per le diverse dimensioni del prodotto finito.

Al fine di consentire al consumatore una migliore identificazione del prodotto vengono dettagliate le caratteristiche organolettiche legandole alla dimensione della forma:

- forma «grande» con peso compreso tra 10 kg e 13 kg, con sapore dolce o leggermente piccante con durata minima di stagionatura di 50 giorni,
- forma «media» con peso compreso tra 9 kg e 12 kg, con sapore decisamente piccante con durata minima di stagionatura di ottanta giorni,
- forma «piccola» con peso compreso tra 6 kg e 8 kg, con sapore decisamente piccante con durata minima di stagionatura di sessanta giorni.

Vengono inoltre aggiornate come segue le dimensioni dello scalzo e del diametro della forma per adeguarle alla realtà produttiva:

- scalzo dritto con altezza minima di 13 cm,
- diametro della forma compreso tra 20 cm e 32 cm.

Infine per quanto riguarda la crosta, si è ritenuto opportuno indicare esplicitamente che la stessa non è edibile, allo scopo di fornire indicazioni certe al consumatore, ed in sostituzione del colore «rossiccio» della stessa, è stato indicato il colore «rosato», che appare più appropriato a descrivere l'aspetto esterno del prodotto.

Zona geografica

Viene inserito il territorio della provincia di Varese, che era stato omissis all'atto della registrazione pur possedendo i requisiti storicamente documentati e le stesse caratteristiche pedoclimatiche dell'area delimitata, e nonostante avesse una produzione di formaggio con le stesse caratteristiche di quello per il quale è stato chiesto il riconoscimento come «Gorgonzola».

Viene inoltre aggiornato l'elenco nominativo delle province interessate. Questo aggiornamento non costituisce una modifica in quanto la nuova delimitazione amministrativa non ha comportato alcuna variazione della zona di produzione di cui al regolamento di registrazione della DOP «Gorgonzola» (CE) n. 1107/96 della Commissione, trattandosi esclusivamente di una variazione nominalistica.

Sono state quindi inserite nel testo le seguenti province il cui territorio, si ribadisce, era già incluso in quello delle province facenti parte dell'areale di produzione di cui al regolamento (CE) n. 1107/96:

Biella, già nel territorio della provincia di Vercelli.

Lecco, Lodi e Monza, già nel territorio della provincia di Milano.

Verbano-Cusio-Ossola, già nel territorio della provincia di Novara.

Prova dell'origine

Nel disciplinare di produzione è stato inserito un paragrafo relativo all'origine, elemento che per i prodotti come il «Gorgonzola», riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, non era previsto.

Metodo di ottenimento

Poiché l'attuale disciplinare non fornisce alcuna indicazione circa il fatto che il latte debba essere crudo o pastorizzato, si è ritenuto opportuno precisare (anche al fine di consentire un adeguato controllo) che il latte intero di vacca utilizzato è pastorizzato. Questa pratica è di fatto da sempre seguita nella produzione del «Gorgonzola».

Viene inserita nel disciplinare, dopo la pastorizzazione del latte, l'inseminazione con fermenti lattici e con una sospensione di spore di penicillium e lieviti selezionati.

L'uso di fermenti lattici come starter acidificanti, consente di produrre quelle aperture nella pasta idonee allo sviluppo di *Penicillium* e quindi della classica erborinatura verde-bluastro, questo è stato inserito per evitare le aperture meccaniche dovute alla miscelazione delle paste e che nel favorire lo sviluppo di *Penicillium* avrebbero potuto aprire la strada alla contaminazione da *Listeria*.

Anziché lasciare la dicitura generica, presente nel disciplinare vigente, di una stagionatura compresa tra 2 e 3 mesi, si è ritenuto opportuno fissare i tempi di stagionatura correlandoli alla tipologia del prodotto.

La temperatura massima di coagulazione del latte che nel disciplinare vigente era di 32 °C, è stata innalzata a 36 °C per preservare le caratteristiche del «Gorgonzola». Conseguentemente anche la temperatura massima di salatura a secco è stata aumentata dai 20 °C ai 24 °C.

È stata inoltre apportata una leggera diminuzione ai valori di temperatura negli ambienti di stagionatura, da 5-8 °C del disciplinare vigente ai 2-7 °C della stesura attuale, che si colloca nella logica degli altri adeguamenti richiesti in quanto permette di rallentare le reazioni biochimiche della maturazione evitando che i prodotti diventino troppo sapidi.

Viene inserita, ex novo, l'indicazione dell'umidità relativa percentuale (85-99 %) che non era presente nel disciplinare che ha dato seguito al riconoscimento, ma che si ritiene un valore molto importante.

Il paragrafo del disciplinare vigente relativo all'apposizione dei marchi, è stato riformulato per esplicitare in maniera più chiara l'apposizione dei due marchi, il primo all'origine e il secondo con il foglio di alluminio goffrato al momento dell'immissione al consumo, e per specificare che detti marchi vengono apposti solo dopo che la struttura di controllo ha accertato che il prodotto possiede le caratteristiche organolettiche e qualitative stabilite dal disciplinare.

Etichettatura

Sempre al fine di consentire al consumatore una scelta più consapevole è stata introdotta la possibilità di inserire in etichetta la specifica del tipo «dolce» o «piccante».

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«GORGONZOLA»

N. CE: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

DOP (X) IGP ()

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari
Indirizzo: Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 481 99 68
Fax (39) 06 420 31 26
E-mail: qpa3@politicheagricole.gov.it

2. Associazione richiedente:

Nome: Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola
Indirizzo: Via A. Costa, 5/c
I-28100 Novara
Tel. (39) 0321 62 66 13
Fax (39) 0321 39 09 36
E-mail: consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.3 — Formaggi

4. **Disciplinare:**

[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1. *Nome:* «Gorgonzola»

4.2. *Descrizione:* Il «Gorgonzola» è un formaggio molle, grasso, a pasta cruda prodotto esclusivamente con latte di vacca intero.

Il prodotto finito deve presentare le seguenti caratteristiche:

- Forma: cilindrica con facce piane a scalzo alto e diritto.
- Dimensioni: altezza minima dello scalzo 13 cm; diametro compreso tra 20 cm e 32 cm.
- Pesi:
 - forma grande — tipo dolce: 10/13 kg con sapore dolce o leggermente piccante,
 - forma media — tipo piccante: 9/12 kg con sapore decisamente piccante,
 - forma piccola — tipo piccante: 6/8 kg con sapore decisamente piccante.
- Crosta: di colore grigio e/o rosato, non edibile.
- Pasta: unita, di colore bianco e paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura) con venature caratteristiche blu-verdastre.
- Grasso sulla sostanza secca: minimo 48 %.

4.3. *Zona geografica:* La zona di produzione e di stagionatura comprende l'intero territorio delle province di:

- Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli,
- Alessandria: esclusivamente il territorio dei comuni di Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.

4.4. *Prova dell'origine:* Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei caseifici e degli stagionatori, nonché attraverso la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. La stessa materia prima è accuratamente controllata dalla struttura di controllo incaricata in tutte le fasi di produzione. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

La DOP «Gorgonzola» è contraddistinta da due marchi da apporsi nella zona di produzione e stagionatura, al fine di consentire alla struttura di controllo di verificare, prima dell'apposizione dei suddetti contrassegni, che il prodotto possieda le caratteristiche organolettiche e qualitative descritte al punto 4.2.

I due marchi sono:

- uno all'origine che viene apposto su entrambe le facce piane contenente il numero di identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione delle matrici distribuite dal Consorzio di tutela, incaricato dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali,
- l'altro al momento in cui il prodotto ha raggiunto le caratteristiche per l'immissione al consumo e che consiste in un foglio di alluminio gofrato che avvolge la forma e la mezza forma con taglio in orizzontale che consente rimanga impresso il marchio all'origine riportante il numero identificativo del caseificio ben visibile sulla faccia piana, e di avere sull'altra metà il marchio identificativo gofrato, riportato sull'alluminio a garanzia dell'autenticità e tracciabilità del prodotto.

4.5. Metodo di ottenimento:

Produzione: la produzione del formaggio a DOP «Gorgonzola» avviene secondo la seguente sequenza operativa:

- il latte intero di vacca proveniente dalla zona di produzione viene pastorizzato,
- coagulazione: il latte intero di vacca una volta pastorizzato, viene inseminato con fermenti lattici e con una sospensione di spore di *Penicillium* e di lieviti selezionati, addizionato con caglio di vitello ad una temperatura di 28-36 °C,
- la cagliata viene immessa nei fasceruoli e viene apposto, su entrambe le facce piane, il marchio all'origine contenente il numero di identificazione del caseificio,
- la forma ottenuta viene sottoposta a salatura a secco, che è continuata per alcuni giorni con temperatura di 18-24 °C,
- durante la maturazione si sviluppano varietà e ceppi di *Penicillium* caratteristici del «Gorgonzola» e determinanti la colorazione blu-verdastra (erborinatura).

Stagionatura: la durata minima della stagionatura è di cinquanta giorni.

- Forma grande — tipo dolce: 10/13 kg con sapore dolce o leggermente piccante con durata minima di stagionatura di 50 giorni.
- Forma media — tipo piccante: 9/12 kg con sapore decisamente piccante con durata minima di stagionatura di 80 giorni.
- Forma piccola — tipo piccante: 6/8 kg con sapore decisamente piccante con durata minima di stagionatura di 60 giorni.

Per tutte le tipologie la stagionatura viene effettuata in ambienti con temperatura di 2-7 °C e con un'umidità del 85-99 %.

Durante la maturazione la pasta viene più volte forata per favorire lo sviluppo delle varietà e ceppi di penicillium, caratteristici del «Gorgonzola» (erborinatura).

Alla fine del periodo di stagionatura l'Organismo di controllo verifica che il prodotto abbia raggiunto le caratteristiche per l'immissione al consumo e viene apposto il foglio di alluminio goffrato con il marchio identificativo goffrato.

4.6. Legame: I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona di produzione, favorevoli all'abbondanza e alla qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere nonché allo sviluppo di agenti microbiologici che determinano le caratteristiche organolettiche e di colorazione del formaggio.

Per i fattori umani, si segnala che il prodotto caseario ha raggiunto una larga diffusione al consumo anche grazie al suo utilizzo con preparazioni tradizionali a base di cereali, tipiche della zona di produzione.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: CSQA — Certificazioni S.r.l.

Indirizzo: Via S. Gaetano, 74
I-36016 Thiene (VI)

Tel. (39) 0445 36 60 94

Fax (39) 0445 38 26 72

E-mail: csqa@csqa.it

La struttura di controllo adempie le condizioni stabilite dalla norma EN 45011

4.8. Etichettatura: Le forme devono riportare i marchi identificativi rilasciati dal Consorzio.

La forma «grande» avente le caratteristiche per essere definita «dolce», e le forme «media» e «piccola» aventi le caratteristiche per essere definite «piccanti», potranno rispettivamente riportare in etichetta dette indicazioni accanto o al di sotto della denominazione «Gorgonzola», utilizzando caratteri grafici di dimensioni significativamente inferiori.

RETTIFICHE

VERBALE DI RETTIFICA

del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 306 del 17 dicembre 2007)

(2008/C 111/18)

La presente rettifica è stata realizzata con un verbale di rettifica firmato a Roma il 30 aprile 2008, con il Governo della Repubblica italiana quale depositario.

1. MODIFICHE APPORTATE AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

a) Pagina 19, articolo 1, punto 17

Anziché: «6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 201 ter, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

leggasi: «6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 201 ter del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

b) Pagina 28, articolo 1, punto 32

Anziché: «All'articolo 15, i termini della parte iniziale: "Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono ..." sono sostituiti da "Il Consiglio adotta decisioni che definiscono ..." e l'ultimo termine "comuni" è sostituito da "dell'Unione".»

leggasi: «All'articolo 15, i termini della parte iniziale: "Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio ..." sono sostituiti da "Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione ..." e l'ultimo termine "comuni" è sostituito da "dell'Unione".»

c) Pagina 39, articolo 1, punto 56 (articolo 48, paragrafo 7, primo comma, prima frase)

Anziché: «7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.»

leggasi: «7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.»

d) Pagina 42, articolo 2, punto 2, lettera a)

Anziché: «i termini "la Comunità" o "la Comunità europea" sono sostituiti da "l'Unione", i termini "delle Comunità europee" o "della CEE" sono sostituiti da "dell'Unione europea" e l'aggettivo "comunitario", comunque declinato, è sostituito da "dell'Unione".»

leggasi: «i termini "Comunità" o "Comunità europea" sono sostituiti da "Unione", i termini "delle Comunità europee" o "della CEE" sono sostituiti da "dell'Unione europea" e l'aggettivo "comunitario", comunque declinato, è sostituito da "dell'Unione".»

e) Pagina 44, articolo 2, punto 7, secondo comma, quarto trattino

Il quarto trattino (articolo 231, secondo comma) è soppresso.

f) Pagina 45, articolo 2, punto 8, secondo trattino

Anziché: «articolo 97 ter:»,

leggasi: «articolo 4, diventato articolo 97 ter:».

- g) Pagina 50, articolo 2, punto 28, lettera b)
- Anziché:* «i termini “del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione” sono sostituiti da “delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto” e i termini “paragrafi 2 e 3” sono sostituiti dai termini “al presente paragrafo”»;
- leggasi:* «i termini “del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione” sono sostituiti da “delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto” e i termini “dei paragrafi 2 e 3” sono sostituiti dai termini “del presente paragrafo”».
- h) Pagina 53, articolo 2, punto 45
- Anziché:* «Dopo l’articolo 27 è inserito il capo 1 bis, denominato “COOPERAZIONE DOGANALE”, ed è inserito l’articolo 27 bis, che riprende il testo dell’articolo 135 con la soppressione dell’ultima frase dello stesso»;
- leggasi:* «Dopo l’articolo 27 è inserito il capo 1 bis, denominato “COOPERAZIONE DOGANALE”, ed è inserito l’articolo 27 bis, che riprende il testo dell’articolo 135 con la soppressione dell’ultima frase dello stesso; nell’articolo 27 il termine “semiprodotto” è sostituito dai termini “prodotti semilavorati”».
- i) Pagina 55, articolo 2, punto 49, lettera d)
- Anziché:* «d) nella frase introduttiva del paragrafo 3, che diventa paragrafo 4, i termini “dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata” sono soppressi»;
- leggasi:* «d) nella frase introduttiva del paragrafo 3, che diventa paragrafo 4, i termini “dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata” sono soppressi e i termini “paragrafo precedente” sono sostituiti da “paragrafo 1”».
- j) Pagina 61, articolo 2, punto 65: il paragrafo 3 dell’articolo 63 è sostituito dal seguente:
- Anziché:* «3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.»;
- leggasi:* «3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.».
- k) Pagina 63, articolo 2, punto 66
- Anziché:* «b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali»;
- leggasi:* «b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali»;
- l) Pagina 65, articolo 2, punto 67, articolo 69 B, paragrafo 1, secondo comma
- Anziché:* «riciclaggio di capitali»;
- leggasi:* «riciclaggio di denaro».
- m) Pagina 69, articolo 2, punto 70
- Anziché:* «2. All’atto dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui l’applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti.»;
- leggasi:* «2. All’atto dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui la loro applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni come pure l’uso delle attrezzature relative ai trasporti.».
- n) Pagina 72, articolo 2, punto 88
- Anziché:* «All’articolo 102, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato.»;
- leggasi:* «All’articolo 101 i termini “È vietata” sono sostituiti dai termini “Sono vietati”. All’articolo 102, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato.».

- o) Pagina 74, articolo 2, punto 93, lettera b)
- Anziché:* «b) al paragrafo 4 che diventa paragrafo 2, i termini “statuto del SEBC” sono sostituiti dalla parte di frase seguente: “statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea, in appresso denominato ‘statuto del SEBC e della BCE’”»;
- leggasi:* «b) al paragrafo 4 che diventa paragrafo 2, i termini “statuto del SEBC” sono sostituiti dalla parte di frase seguente: “statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea, in appresso denominato ‘statuto del SEBC e della BCE’”».
- p) Pagina 75, articolo 2, punto 99, lettera d)
- Anziché:* «d) al paragrafo 4, il rinvio agli articoli 122 e 123 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis.»;
- leggasi:* «d) al paragrafo 4, il rinvio agli articoli 122 e 123 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis e i termini “Stati membri con la deroga” sono sostituiti dai termini “Stati membri con deroga”.».
- q) Pagina 78, articolo 2, punto 102, lettera b), punto ii)
- Anziché:* «Per maggioranza qualificata di detti membri, di cui al secondo comma, s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;
- leggasi:* «Per maggioranza qualificata di detti membri, prevista al secondo comma, s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).».
- r) Pagina 83, articolo 2, punto 127, lettera d), punto iii)
- Anziché:* «c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico»;
- leggasi:* «c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico.».
- s) Pagina 86, articolo 2, punto 141
- Anziché:* «All'articolo 170, la parte di frase del secondo comma “..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300” è soppressa.»;
- leggasi:* «All'articolo 170, la parte di frase del secondo comma “..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300,” è soppressa.».
- t) Pagina 87, articolo 2, punto 143, lettera c)
- Anziché:* «c) al paragrafo 4, primo comma, la parte di frase “..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300” è soppressa.»;
- leggasi:* «c) al paragrafo 4, primo comma, la parte di frase “..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300,” è soppressa.».
- u) Pagina 102, articolo 2, punto 184
- Anziché:* «All'articolo 196, secondo comma, i termini “en session extraordinaire” sono sostituiti da “in tornata” e i termini “dei suoi membri” sono sostituiti da “dei membri che lo compongono”.»;
- leggasi:* «All'articolo 196, secondo comma, i termini “in sessione straordinaria” sono sostituiti da “in tornata” e i termini “dei suoi membri” sono sostituiti da “dei membri che lo compongono”.».

- v) Pagina 102, articolo 2, punto 185, lettera c)
- Anziché:* «c) il quarto comma è sostituito dal seguente:»,
- Leggasi:* «c) al terzo comma “questa” diviene “questo” e il quarto comma è sostituito dal seguente:».
- w) Pagina 110, articolo 2, punto 218
- Anziché:* «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia dell'Unione europea statuisce il più rapidamente possibile. Al secondo e terzo comma il termine “giurisdizione” è sostituito da “organo giurisdizionale” ed il verbo “è tenuta” da “è tenuto”.»,
- leggasi:* «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile. Al secondo e terzo comma il termine “(una) giurisdizione” è sostituito da “(un) organo giurisdizionale” ed il verbo “è tenuta” da “è tenuto”.».
- x) Pagina 111, articolo 2, punto 224
- Anziché:* «Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.».
- leggasi:* «Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 230, sesto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.».
- y) Pagina 117, articolo 2, punto 239 (secondo comma del paragrafo 15 dell'articolo 251)
- Anziché:* «In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.».
- leggasi:* «In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.».
- z) Pagina 118, articolo 2, punto 242 (paragrafo 2 dell'articolo 254)
- Il termine «indicano» è sostituito dal termine «designano».
- aa) Pagina 119, articolo 2, punto 251, lettera c)
- Anziché:* «c) al terzo comma, i termini “e il parere della sezione specializzata” sono soppressi;»,
- leggasi:* «c) al terzo comma, i termini “e il parere della sezione specializzata” sono soppressi e il verbo viene adeguato di conseguenza;».
- bb) Pagina 127, articolo 2, punto 274 (articolo 279ter, prima frase)
- Anziché:* «Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo.».
- leggasi:* «Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente titolo.».

cc) Pagina 128, articolo 2, punto 278 (articolo 280 C, paragrafo 1, prima frase)

Anziché: «1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione.»

leggasi: «1. Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione.»

2. PROTOCOLLI

PARTE A

a) Pagina 152, PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ, all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Anziché: «Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri,»

leggasi: «Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri.»

b) Pagina 156, PROTOCOLLO SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA, nel dispositivo

Anziché: «a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, compreso in base all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

leggasi: «a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, ivi compreso l'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

PARTE B

c) Pagina 166, articolo 1, punto 4, frase introduttiva

Anziché: «e il riferimento al trattato sull'Unione europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un riferimento ai trattati.»

leggasi: «e il riferimento al trattato sull'Unione europea e/o al trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito da un riferimento ai trattati, e, se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale.»

d) Pagina 166, articolo 1, punto 4, lettera b)

È inserito il nuovo secondo trattino «— articolo 7 (seconda menzione del trattato)».

e) Pagina 171, articolo 1, punto 10, lettera d)

Il termine «interessato» è sostituito da «di cui trattasi».

f) Pagina 171, articolo 1, punto 10, lettera g)

Anziché: «procedura legislativa ordinaria, possono prevedere, ...»

leggasi: «procedura legislativa ordinaria, possono prevedere ...».

g) Pagina 172, articolo 1, punto 11, lettera e)

Anziché: «Alla fine della seconda frase dopo “del trattato” sono aggiunti i termini “dell'Unione europea”.»

leggasi: «Alla fine della seconda frase dopo “del trattato” sono aggiunti i termini “sull'Unione europea”.».

h) Pagina 174, articolo 1, punto 11, lettera w)

Anziché: «agli articoli 43.1, 43.2 e 43.3, che diventano 42.1, 42.2 e 42.3, il rinvio all'articolo 122 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis;»

leggasi: «agli articoli 43.1, 43.2 e 43.3, che diventano 42.1, 42.2 e 42.3, il rinvio all'articolo 122 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis e il rinvio agli “Stati membri con una deroga” diviene “Stati membri con deroga”.».

i) Pagina 174, articolo 1, punto 11, lettera aa)

Anziché: «aa) all'articolo 52, che diventa articolo 49, i termini “conformemente all'articolo 116bis, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,” sono inseriti dopo i termini “In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, ...”,

leggasi: «aa) all'articolo 52, che diventa articolo 49, nel titolo dell'articolo i termini “Scambio di banconote in valute comunitarie” sono sostituiti da “scambio di banconote in valute degli Stati membri” e, nell'articolo, i termini “conformemente all'articolo 117bis, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,” sono inseriti dopo i termini “In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, ...”.

j) Pagina 177, articolo 1, punto 12, lettera p), punto ii)

Anziché: «i termini “nel caso di altri investimenti” sono inseriti dopo “appartenenti ai settori produttivi oppure,” e»,

leggasi: «i termini “, nel caso di altri investimenti,” sono inseriti dopo “appartenenti ai settori produttivi oppure” e».

k) Pagina 179, articolo 1, punto 12, lettera w)

Anziché: «La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale»,

leggasi: «La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale.».

l) Pagina 180, articolo 1, punto 13, lettera c)

Anziché: «c) alla lettera d) il riferimento al Tribunale di primo grado è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza;»,

leggasi: «c) alla lettera a) i termini “in linea di massima” sono soppressi e alla lettera d) il riferimento al Tribunale di primo grado è soppresso e il verbo è adattato di conseguenza;».

m) Pagina 180, articolo 1, punto 14, lettera f)

Anziché: «la parte di frase all'inizio “Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione ...” è sostituita da “, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria ...”;»,

leggasi: «la parte di frase all'inizio “Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione ...” è sostituita da “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria ...” e il verbo è adeguato di conseguenza;».

n) Pagina 180, articolo 1, punto 15, lettera b)

Anziché: «b) nel preambolo, primo capoverso, i termini “... processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria” sono sostituiti da “... processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga ...”,

leggasi: «b) nel preambolo, primo capoverso, i termini “... processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria di cui all'articolo 121, paragrafo 1, ...” sono sostituiti da “... processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga di cui all'articolo 117 bis, ...” e i termini “che istituisce la Comunità europea” sono sostituiti da “sul funzionamento dell'Unione europea”.

o) Pagina 181, articolo 1, punto 15, lettera d)

Anziché: «d) all'articolo 6, i termini “, dell'IME” sono soppressi;»,

leggasi: «d) all'articolo 6, i termini “dell'IME o della BCE, a seconda dei casi” sono sostituiti da “della BCE”;».

- p) Pagina 193, articolo 1, punto 27
Anziché: «Nel dispositivo del protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea la parte di frase finale "entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam" è soppressa.»
leggasi: «Nel protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, al primo capoverso il rinvio all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3 è sostituito da un rinvio all'articolo 28A, paragrafo 2, e nel dispositivo la parte di frase finale "entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam" è soppressa.»
- q) Pagina 194, articolo 1
È aggiunto il seguente punto:
«ALLEGATI
34) All'allegato I, capo 22, ex 22.08, ex 22.09, i termini "del trattato" sono soppressi.»

3. TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA

Trattato sull'Unione europea

Pagina 206, vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea corrispondente all'articolo 47

Anziché: «articolo 47 (spostato)»,

leggasi: «articolo 47 (sostituito)».

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

- a) Pagina 214, rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea corrispondente all'articolo 113 (spostato)
Anziché: «Articolo 294»,
leggasi: «Articolo 284».
- b) Pagina 228, vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea, nota relativa all'articolo 63, punti 1 e 2, e l'articolo 64, paragrafo 2
Anziché: «L'articolo 63, punti 1 e 2, del trattato CE è sostituito dall'articolo 63, paragrafi 1 e 2, del TFUE e l'articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dall'articolo 63, paragrafo 3, del TFUE.»
leggasi: «L'articolo 63, punti 1 e 2, del trattato CE è sostituito dall'articolo 63, paragrafi 1 e 2, del TFUE (rinumerato 78) e l'articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dall'articolo 63, paragrafo 3, del TFUE (rinumerato 78).».
- c) Pagina 229, vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea, nota relativa all'articolo 178
Anziché: «Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 188 D, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.»
leggasi: «Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 188 D, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE (rinumerato 208).».
-